

LXVª TORNATA

SABATO 25 MARZO 1922

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

| | |
|--|-----------|
| Congedi | pag. 1867 |
| Disegni di legge (Approvazione di): | |
| « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina » | 1880 |
| « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra e ratifica del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1625, che protrae di altri sei mesi la durata in vigore del Regio decreto avanti citato. | 1884 |
| « Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2609, che istituisce l'ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina. | 1887 |
| « Conversione in legge dei Regi decreti 3 ottobre 1920, n. 1558 e 3 febbraio 1921, n. 182 riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla Regia marina » | 1892 |
| « Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph Company » per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale tra Trieste e Corfù » | 1893 |
| « Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1921, n. 322, relativo al computo degli stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo » | 1900 |
| « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del corpo musicale della Regia marina » | 1901 |
| « Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1920, n. 1321, che approva la tariffa degli assegni dovuti ai militari del corpo Reale equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio, in sostituzione di quella approvata col decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380 » | 1902 |

« Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1916, n. 770, col quale il personale di basso servizio del soppresso laboratorio chimico, già esistente presso il Ministero dell'interno, passò nel ruolo organico del personale operaio dipendente dal Ministero della guerra » 1905

(Discussione di):

« Provvedimenti per il corpo degli agenti di custodia delle carceri » 1871

Oratori:

PEANO, *ministro del tesoro* 1872ZUPELLI, *relatore* 1871

« Conversione in legge dei Regi decreti 11 marzo 1920, n. 348, e 20 gennaio 1921, n. 85, circa l'autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica » 1875

Oratori:

ARLOTTA, *relatore* 1878DE VITO, *ministro della marina* 1878, 1879

SECHI 1876, 1879

(Rinvio della discussione di):

Oratori:

DE VITO, *ministro della marina* 1887

FERRARIS CARLO 1886

THAON DI REVEL, *relatore* 1887

(Presentazione di) 1871, 1900

Interrogazioni (Risposte scritte ad) 1908

(Svolgimento di):

« Sull'amministrazione delle grotte di Postumia » 1867

Oratori:

BERTONE, *ministro delle finanze* 1867

FERRARIS CARLO 1867

« Sulla linea marittima Palermo-Napoli » 1868

Oratori:

DI STEFANO 1869

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi* 1869RICCIO, *ministro dei lavori pubblici* 1868

| | |
|--|------------------|
| • Messaggio del Presidente della Camera dei deputati | 1866 |
| Mozione (Presentazione di) | 1906 |
| Relazioni (Presentazione di) | 1866, 1871, 1900 |
| Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 1866, 1884, 1905 | |

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, per la ricostruzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato alla marina.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione fattasi ieri per la nomina di due membri della Commissione permanente di finanze :

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 204 |
| Maggioranza | 103 |

Ebbero voti :

| | |
|---------------------------------|-----|
| Il senatore Greppi | 103 |
| » Imperiali | 95 |
| » Rava | 92 |
| » Bergamasco | 72 |
| Voti nulli o dispersi | 5 |
| Schede bianche | 16 |

Eletto il senatore Greppi.

Nella prossima tornata si procederà alla votazione di ballottaggio tra gli onorevoli senatori Imperiali e Rava.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura di un messaggio pervenuto dal Presidente della Camera dei deputati.

SILI, *segretario*, legge:

« Roma 24 marzo 1922.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Concessione di pensione

alla vedova di Napoleone Colajanni » d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 24 marzo 1922, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati

« DE NICOLA ».

PRESIDENTE. Do atto a S. E. il Presidente della Camera della trasmissione di questa proposta di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Boselli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BOSELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul disegno di legge: « Partecipazione ufficiale dell'Italia alla esposizione commemorativa della indipendenza del Brasile che avrà luogo a Rio Janeiro dal settembre al novembre 1922 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Boselli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Arlotta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ARLOTTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Ratifica da parte del Parlamento del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Arlotta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego il senatore Triangi di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TRIANGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 8 gennaio 1929, n. 54, che stabilisce gli assegni di vitto al personale navigante aereo della Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Triangi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Lamberti ha domandato un congedo di cinque giorni per ragioni di famiglia. Se non si fanno osservazioni questo congedo si intenderà accordato.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione degli onorevoli senatori Ferraris Carlo e Pellerano ai ministri dell'agricoltura e delle finanze: « Per sapere se sia vera la notizia che l'Amministrazione delle Grotte di Postumia è stata tolta dalla dipendenza del Ministero di agricoltura, Ispettorato centrale delle miniere, il quale aveva solertemente provveduto ai più urgenti bisogni, e passata alla dipendenza del Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio e, in caso affermativo, quali siano gli intendimenti di questa ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per rispondere a questa interrogazione.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, rispondo alla interrogazione degli onorevoli senatori Ferraris Carlo e Pellerano, anche per incarico del ministro di agricoltura.

Le grotte di Postumia, cioè le storiche grotte di Adelsberg, sotto l'Impero Austriaco erano alla dipendenza del ministero di agricoltura; passate sotto il Regno d'Italia, per un diverso ordinamento amministrativo, tecnico e burocratico, esse si trovavano *ope legis* alla dipendenza del Demanio, che nel nostro Regno ha la gestione e la custodia di tutte le varie forme di patrimonio, qualunque esse siano, esistenti in Italia.

Perciò il demanio si trovò ad essere - diciamo così - gestore di diritto delle grotte di Postumia, ciò però non significa che il demanio intenda ingerirsi di cose di cui non abbia competenza o di sottrarre le cose stesse alla competenza degli organi tecnici ed amministrativi ai quali più logicamente possono spettare. E per questo il demanio - attualmente in persona mia - è in trattative di piena e cordiale intesa col ministro di agricoltura per appia-

nare queste divergenze di forma e di sostanza, perchè il demanio - lo dichiaro schiettamente - ha intenzione che tutto ciò che si attiene alla gestione artistica e industriale, alla manutenzione dal punto di vista tecnico e allo sfruttamento delle grotte di Postumia sia affidato a quegli organi che tra di noi già esistono, e che si occupano di consimili mansioni; sarà l'ispettorato delle miniere o saranno altri organi tecnici che si occupano di queste cose, e con essi il Ministero delle finanze andrà pienamente d'accordo. Questo dichiaro apertamente, anche a nome del Ministro di agricoltura, che di ciò mi ha dato incarico, e quindi il senatore Carlo Ferraris e il senatore Pellerano possono essere pienamente tranquilli che la gestione tecnica ed artistica e la gestione commerciale ed industriale delle grotte di Adelsberg sarà tenuta in modo che non si faccia alcun passo indietro in questo campo che, sotto l'Impero Austro Ungarico, venne sfruttato ampiamente e che noi intendiamo, possibilmente, che debba essere anche più largamente utilizzato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferraris Carlo per dichiarare se è soddisfatto.

FERRARIS CARLO. Io ringrazio, anche a nome del collega Pellerano, che cortesemente volle associarsi a me in questa interrogazione, della esauriente e cortese risposta datami dall'onorevole ministro delle finanze anche a nome del ministro di agricoltura. Prendo atto ben volentieri della dichiarazione che il passaggio al demanio è avvenuto soltanto per opera della legge, vale a dire come riconoscimento del carattere demaniale pubblico delle grotte di Postumia e ancor più volentieri della promessa che la gestione delle grotte sarà affidata ai corpi tecnici ed amministrativi, i quali diano il maggiore affidamento che questo importantissimo servizio sarà ben tenuto e corrisponderà al suo scopo. Si tratta infatti (non occorre ricordarlo) delle grotte forse più celebri del mondo, e che richiamano ogni anno migliaia e migliaia di visitatori. Rivolgo quindi preghiera agli egregi ministri di voler risolvere sollecitamente questa questione della gestione, perchè il solerte amministratore locale delle grotte non sa più ormai a chi rivolgersi. Ed invero il ministro delle finanze è il quarto mi-

nistro che io ho dovuto interessare per questo argomento. Mi rivolsi, in una interrogazione presentata nel novembre del passato anno, al ministro della guerra, che aveva mandato colà dei minatori per i lavori, e al ministro dell'istruzione, alla dipendenza del quale, secondo mi era stato ufficialmente detto, l'amministrazione di queste grotte doveva passare, trattandosi di grotte comprese fra le bellezze naturali. Senonchè, invece di quei due ministri, venne a rispondere alla mia interrogazione il ministro di agricoltura, al quale secondo gli ordinamenti austriaci quell'amministrazione era nel frattempo stata affidata e che, debbo dire, ne prese subito molta cura. Ed oggi è venuta la volta del ministro delle finanze.

È assolutamente necessario che la sistemazione di quella gestione avvenga al più presto; ne va del nostro decoro verso l'estero che molto conosce quelle grotte, e vi è implicato un forte nostro interesse non soltanto economico, ma anche politico, perchè la popolazione del luogo è in gran parte slovena ed è bene provare ad essa col fatto che l'Amministrazione italiana non è per nulla, nè per ordine, nè per sollecitudine, nè per attitudine, inferiore all'Amministrazione austriaca, che molto aveva curate quelle grotte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Di Stefano ai ministri delle poste e dei telegrafi, dei lavori pubblici e della marina: « Per conoscere se intendono emanare precise disposizioni:

« a) Perchè l'orario di comparto del treno in coincidenza col piroscafo Palermo-Napoli sia osservato, esattamente, dai dirigenti la stazione di Napoli, per evitare i continui inconvenienti che si sono verificati;

« b) Perchè il postale Palermo-Napoli, secondo si pratica in tutte le nazioni, abbia la precedenza sugli altri vapori, tanto all'entrata che all'uscita del porto;

« c) Perchè siano rese più rapide le comunicazioni marittime fra la Sicilia ed il Continente, come si è già fatto per le comunicazioni con la Sardegna ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, per rispondere.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. L'interrogazione del senatore Di Stefano ha lo

scopo di rendere migliori le comunicazioni tra la Sicilia e il continente, scopo al quale il Governo si associa con tutto l'animo. Se dalle domande che formano l'oggetto di questa interrogazione e dai particolari incidenti potessimo passare a considerare la questione con criteri più generali, io non avrei difficoltà di dire al senatore Di Stefano e al Senato che l'esercizio ferroviario in Italia va male, che gli incidenti e gli inconvenienti a cui egli accenna sono piccoli rispetto a tutto un fenomeno di disservizio che da tempo si nota nell'esercizio ferroviario, e in tutta Italia.

Arrivato da poco tempo al Ministero dei lavori pubblici, ho creduto mio dovere di cominciare a studiare questi inconvenienti, che hanno grande importanza rispetto alla vita economica del paese. Io avrò l'onore di proporre, sia a questo che all'altro ramo del Parlamento, una serie di provvedimenti sull'argomento, ma non ho difficoltà di dire fino da questo momento che molto vi è da fare: alcuni orari sono malfatti, i treni non arrivano mai in orario, le coincidenze si perdono, ed è più strano quanto ci narra il senatore Di Stefano che cioè i treni non aspettano neanche il comparto e partono prima; mai come in questo momento l'esercizio delle ferrovie merita tutte le cure del Governo e del Parlamento.

Dato questo sguardo generale all'esercizio, io vengo a quanto riguarda le comunicazioni fra Napoli e la Sicilia: il piroscafo che viene dalla Sicilia dovrebbe trovar sempre la coincidenza al porto di Napoli e poi alla stazione centrale. Grandi sono gli inconvenienti quando il piroscafo trova che il treno è partito; e si indovnano. Si comprende che intralcio sia per i viaggiatori e per il commercio la perdita della coincidenza del piroscafo con il treno. Deve esser cura delle Ferrovie dello Stato che questi inconvenienti si verifichino il meno frequentemente possibile. Il comparto è di 40 minuti, e mi assicura la Direzione delle ferrovie che raramente a questo comparto si è venuto meno, anzi essa dice che due volte sole esso non fu osservato, e fu per un equivoco, perchè si ebbero informazioni non esatte intorno all'arrivo del piroscafo. E la Direzione generale delle ferrovie dice che, malgrado l'equivoco, la stazione di Napoli venne richiamata, perchè bisogna riconoscere, che è grave il fatto che si

sia lasciato partire un treno prima dell'ora fissata per aspettare l'arrivo del piroscafo.

Io assicuro l'onorevole interrogante che sarò vigilante a che questi inconvenienti non più si avverino. La Direzione delle ferrovie dello Stato ha date istruzioni severe, il ministro ha aggiunto anche le sue e mi auguro che mai più si vedano dei treni partire senza aspettare quei minuti che sono assegnati come comparto.

Vi è un'altra domanda dell'onor. Di Stefano a cui devo rispondere, perchè i miei colleghi delle poste e della marina risponderanno per quanto riguarda i loro dicasteri.

La traversata da Napoli a Palermo adesso viene compiuta in un tempo superiore a quello che sarebbe necessario per una rapida comunicazione tra il continente e l'isola. Questo ritardo è in gran parte dovuto ai piroscafi che sono per necessità stati adibiti a questo cammino, e cioè i piroscafi *Italia* e *Città di Trieste* in sostituzione di altri piroscafi che prima della guerra compivano questo servizio, e che, come l'onor. Di Stefano sa, furono affondati. Il Ministero della marina sta provvedendo alla costruzione di altri due piroscafi più rapidi che miglioreranno le comunicazioni fra Napoli e la Sicilia. Per ora abbiamo questi piroscafi; si farà il possibile perchè essi abbiano la maggiore velocità possibile, ma ancora per un anno è necessario contentarsi di quelli che abbiamo, i quali, a quanto mi assicura la Direzione delle ferrovie, non possono andare a grande velocità. Spero che, per quanto riguarda l'ufficio mio, l'onor. Di Stefano voglia dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste.

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. A quanto ha detto il collega dei lavori pubblici debbo aggiungere che, riguardo alla domanda relativa alla precedenza del piroscafo, il piroscafo gode già della precedenza. Se qualche volta è successo che qualche piroscafo è passato avanti, è stato unicamente per casi di forza maggiore, contingenti. In ogni modo, e il collega della marina me ne dà espresso incarico, possiamo assicurare che si daranno disposizioni rigorose perchè quest'ordine, già dato, venga osservato completamente. Riguardo poi alle comunicazioni postali che si riferiscono al mio dicastero posso dire che, principalmente, la questione verte non tanto per la

corrispondenza postale che viene dalla Sicilia, ma, viceversa, per la corrispondenza che dal continente va in Sicilia.

Ora abbiamo due treni, l'89 che parte alle dodici a mezza, e il 97 che parte alle 14. Noi abbiamo date disposizioni affinché i dispacci postali per la Sicilia partano con entrambi i treni. Però, mentre col treno 89 partono dispacci per tutta la Sicilia, viceversa col 97 i dispacci sono limitati a Palermo e alla Sicilia occidentale. Ora è successo questo; qualche volta il treno 89, che dovrebbe arrivare a Napoli alle 17,50, mentre il vapore parte alle 20, è, invece, arrivato dopo le 20, dopo il treno 97, portando questo inconveniente, che il dispaccio postale che è partito alle ore 14 da Roma è andato in Sicilia, mentre quello che è partito prima non è arrivato. A quest'inconveniente non possiamo rimediare, perchè se dessimo ordine di convogliare tutti i dispacci postali col treno 97, che parte dopo, ci troveremmo di fronte ad un altro inconveniente, cioè che il treno potrebbe ritardare e allora perderemmo la coincidenza.

Noi daremo disposizioni perchè tutta la posta possibile possa partire col treno 89, e quella che non è riuscita ad essere convogliata in questo treno, possa partire col 97, e così istruiremo nel miglior modo possibile la corrispondenza postale. Naturalmente tutto questo dipenderà dall'arrivo dei treni, perchè, se i treni non arrivano in orario, evidentemente la posta non partirà. In ogni modo, assicuro il senatore Di Stefano che da parte mia e specialmente dal mio dicastero, si porterà tutta la cura possibile perchè le comunicazioni con la Sicilia non debbano soffrire in alcun modo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Stefano per dichiarare se è soddisfatto.

DI STEFANO. Debbo ringraziare vivamente i ministri dei lavori pubblici e delle poste, che hanno risposto, anche a nome del ministro della marina, (il quale è stato così gentile di mostrarmi, or ora, il telegramma che oggi stesso spedisce al capitano del porto) per il modo cortese ed esauriente col quale mi hanno risposto, per gli affidamenti datimi, e per gli ordini che hanno impartito ed impartiranno. Prendo atto poi con speciale soddisfazione di quanto ha detto il ministro delle poste a ri-

guardo delle comunicazioni postali; e prendo anche atto di ciò che egli ha detto, anche a nome del ministro della marina, circa gli ordini rigorosi già impartiti al capitano del porto di Napoli, che è l'unico capitano di porto il quale ha trascurato di dare la precedenza al postale, non una volta sola come egli confessa, ma parecchie volte, come io stesso ho potuto constatare facendo precedere al postale dei semplici *cargo-boats* o dei vapori di *touristes*, il che ha prodotto tale ritardo, da far perdere le due coincidenze delle 8,45 e delle 10,15, dovendo aspettare il treno delle 14 per arrivare la sera alle 19, con un viaggio che si è prolungato oltre 24 ore!

E vengo al ministro dei lavori pubblici. Egli senza eufemismi, ha dovuto riconoscere che gli inconvenienti da me denunziati sono veri, anzi ha soggiunto che essi possono ritenersi piccoli nei rapporti delle comunicazioni tra Napoli e la Sicilia, mentre sono grandi per il resto del servizio; ed ha premesso che egli ha iniziato una serie di provvedimenti per mettervi riparo. Però non posso convenire su quanto egli ha detto in ordine alla possibilità o meno di rendere più sollecite le comunicazioni tra Napoli e Palermo, che è quanto dire tra Palermo e Roma, perchè a Palermo, e quando dico Palermo intendo dire Sicilia occidentale e buona parte del centro della Sicilia, interessa grandemente di comunicare rapidamente con la capitale. L'onorevole Ministro ha detto che l'inconveniente della minore velocità dei vapori che fanno il viaggio tra Palermo e Napoli, in paragone di quelli che fanno il servizio tra Civitavecchia e la Sardegna, dipende dai vapori che vi sono adibiti. Invece io posso assicurare che i vapori che sono adibiti al servizio Napoli-Palermo, sono vapori celerissimi; il meno veloce di tutti è il *Città di Trieste*, che sviluppa oltre 14 miglia, mentre i piroscafi *Città di Catania*, *Città di Siracusa*, i soli superstiti dei quattro del servizio di Stato, sviluppano oltre 20 miglia, e l'*Italia* può bene svilupparne 16.

La verità è che lo sviluppo di una minore velocità dipende dalla necessità di risparmiare il carbone. Io mi rendo conto dell'alto prezzo del carbone, e non chiedo che le comunicazioni fra Napoli e Palermo, siano fatte come erano fatte nell'anteguerra, colla velocità di 18 miglia, impiegando nove ore da Palermo e

Napoli e viceversa. Però, pure adoperando lo stesso carbone, possiamo benissimo guadagnare un'ora sul viaggio da Palermo a Napoli, impiegando 12 ore invece di 13. Ciò porterebbe vari benefici.

Anzitutto invece di partire alle sei e trenta da Palermo, si potrebbe partire alle 7.30; la posta potrebbe disporre di maggior tempo e permetterebbe ai commercianti di spedire la loro corrispondenza in risposta a quella ricevuta nella mattinata, e si accorcerebbe di un'ora il viaggio mentre lo Stato non spenderebbe un soldo di più. Perchè è bene che il Senato sappia che spessissimo, se non quotidianamente, arrivati a Capri si è obbligati a rallentare il viaggio e proseguire non a 13 ma a 7 miglia per poter arrivare alle 7,30, dato che non si può arrivare alla banchina prima delle 7,30, giacchè i capitani, che si permettono di arrivare in precedenza, ricevono dei moniti non lusinghieri da parte della Direzione delle ferrovie, la quale consente i ritardi, ma non gli anticipi.

Ora domanderei che il ministro dei lavori pubblici avesse la bontà d'informarsi personalmente delle cose che io ho detto, e saprà che questo accrescimento di velocità da 13 a 14 miglia, non farà sciupare nessuna maggiore quantità di carbone oltre quella assegnata, con un grande beneficio per le comunicazioni tra la Sicilia e Roma.

Io spero che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale mi ha fatto tante buone promesse, vorrà dare questa prova di buon volere verso la Sicilia, ordinando che i vapori fra Napoli e Palermo abbiano la stessa velocità di quelli tra Civitavecchia e la Sardegna, rendendo così di un'ora meno lungo il viaggio fra Palermo e Napoli.

Ripeto non voglio le 13 ore dell'anteguerra per venire da Palermo a Roma, ma mi contento di 18 ore, purchè non siano 22 e qualche volta anche 24. (*Bene*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri e per la nomina:

a) Di cinque membri della Commissione di contabilità interna;

b) Di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione fondo per il culto;

c) Di un commissari per il Comitato talasografico italiano.

Prego l'onorevole senatore segretario Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Proroga del termine di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047 »; chiedo sia discusso di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura della presentazione di questo disegno di legge.

L'onorevole ministro ed anche molti senatori, hanno chiesto la dichiarazione di urgenza per questo disegno di legge.

Pongo ai voti la dichiarazione di urgenza.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Badaloni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BADALONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelevamento sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-1921 (raccolto 1921), di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di istituti di istruzione e di sperimentazione agraria ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Badaloni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il corpo degli agenti di custodia delle carceri » (N. 245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di darne lettura.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 254).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ZUPELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi. Il disegno di legge recante provvedimenti per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri è un disegno di legge di non grande importanza in sé. Tuttavia io credo di richiamare l'attenzione del Senato su questo disegno di legge perchè involge un principio che spero abbia una molto più larga attuazione in altri campi ancora.

Ora è compiuto circa un anno da quando il Gabinetto Giolitti presentò un disegno di legge per un miglior trattamento agli agenti di custodia delle nostre carceri e per equipararli agli altri corpi armati dello Stato. In quella occasione, io, che pure ero relatore, avevo notato che nel disegno di legge erano stabiliti dei limiti di età troppo bassi per la cessazione del servizio, ossia 45 anni a facoltà, e 50 anni per obbligo. Questi limiti di età, che del resto sono comuni agli altri corpi armati, come le guardie di città, le guardie di finanza, sono a mio avviso troppo bassi perchè per essi si inviano in congedo uomini da cui si potrebbero avere ancora utilissimi servigi.

Questo concetto viene in parte attuato col disegno di legge in esame; infatti esso ammette che gli agenti di custodia che hanno oltrepassato i limiti di età, possano essere riassunti in servizio mediante una piccola indennità, e restare fino al 65° anno. La stessa cosa viene ammessa per gli agenti di altri corpi armati, come i carabinieri, le guardie regie, le guardie di finanza per il completamento dell'organico degli agenti di custodia. Stiamo facendo un passo di non grande entità, perchè si tratta

solo di completare gli organici degli agenti di custodia, che sono in tutto sei mila; quindi le deficienze che possono essere coperte da questi agenti ausiliari presi da altri corpi armati non possono essere molto rilevanti.

Io ritengo che questo sistema debba avere una molto, ma molto maggiore estensione per moltissime altre amministrazioni dello Stato, non solo, ma anche da parte dei comuni e delle provincie. Perchè su questa strada bisogna mettercisi se si vuole raggiungere una forte economia. Noi abbiamo nei corpi armati parecchi posti di carattere sedentario: come gli scrivani della legione dei carabinieri, dei comandi di ogni specie dei carabinieri, del comando generale e di gruppo; e lo stesso per le guardie regie, guardie di finanza, per la custodia dei magazzini di tali corpi armati; per la custodia dei magazzini doganali. Per tali incarichi non occorre affatto che vi siano giovanotti robusti per potere ottenere un servizio efficace ed effettivo; anzi la lunga esperienza, l'aver visto inconvenienti di ogni specie durante un lungo servizio professionale, porta che questi agenti molto sperimentati, queste persone anziane possono rendere un servizio migliore dei giovani.

Accennavo prima che anche nelle amministrazioni comunali e provinciali si potrebbe ottenere qualche cosa di simile.

Io so ad esempio di un grande comune, nel quale la spesa per un segretario generale, si può calcolare all'incirca sulle lire 100,000, perchè si paga il segretario generale attualmente in attività, se ne tiene un secondo in pensione ed ancora un terzo in pensione, e tutti questi stipendi vengono a pesare sul bilancio comunale e su quella carica che in fondo viene a costare tre volte quello che dovrebbe costare. Tutto ciò è pagato dal cittadino e credo che, malgrado le amministrazioni provinciali e comunali non dipendano dallo Stato, non sia male che in quest'Aula si dicano certe cose, e si mettano in evidenza questi inconvenienti, perchè anche qui si devono realizzare delle economie.

Ora ci sono di questi segretari generali a riposo, i quali hanno potuto coprire altre cariche, anche statali, il che voleva dire che non mancava loro nè la capacità fisica, nè quella morale, nè quella professionale; perchè allora non furono mantenuti in servizio?

Una volta, parecchi anni fa, se ci fosse l'onorevole Cassis potrebbe dirlo, fu fatta un'inchiesta sull'esercito. Durante questa inchiesta io fui incaricato, allora avevo mansioni speciali, di fare un confronto tra l'amministrazione dell'esercito austriaco e la nostra. Si riscontrò questo fatto positivo, che cioè le pensioni dell'esercito austriaco, molto, ma molto più grande del nostro italiano d'allora, costavano meno di quelle dell'esercito italiano; quelle erano realmente pensioni tali che consentivano un tenore di vita senza scosse per la famiglia dell'ufficiale pensionato, le nostre erano tali che mandavano in pensione ufficiali in condizioni tali da non poter vivere. Questa era la differenza, perchè? Dove la soluzione del problema?

Appunto nella riutilizzazione del personale, che aveva già prestato, durante il vigore fisico, servizio nell'esercito, e cessato questo vigore fisico era entrato nei servizi amministrativi e nei servizi d'ordine. In questo modo i pensionati si riducevano a pochi e a tarda età, le pensioni duravano poco, quelle indirette, di reversibilità, diventano minori perchè la vedova anch'essa era in età avanzata e perchè gli orfani raggiungevano la maggiore età rapidamente o già si trovavano in maggiore età. Ecco come si conseguiva una economia.

Ho voluto prendere la parola su questo disegno di legge, allargando molto la questione che qui è appena in germe, perchè io credo che il Governo dovrebbe tener conto di tale criterio, già adottato in questo disegno di legge, ed estenderlo, non solo a tutti i corpi armati, ma a tutte le altre amministrazioni, riutilizzando tutto il personale fino al suo esaurimento, e, detto questo, non ho altro da aggiungere.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. La proposta, che è venuta dal Senato fin da quando si discusse il precedente disegno di legge, e che trova ora la sua attuazione nel disegno in discussione, mi pare veramente degna della maggiore considerazione, e bene ha fatto il senatore Zupelli a richiamare su di essa l'attenzione del Senato e del Governo.

È certo che specialmente con un allargamento dei limiti di età in molti corpi armati e anche in altre amministrazioni (nelle ferro-

vie, per esempio, dove il limite di età si raggiunge a 52 anni) sarà possibile, utilizzando ancora elementi pratici e validi, di ottenere delle economie sensibili e di avvantaggiarne l'Amministrazione. E così io comprendo anche l'osservazione portata nel campo delle amministrazioni delle provincie, dei comuni, delle Opere pie e di altri enti; assicuro perciò il senatore Zupelli, che sarà mia cura di richiamare l'attenzione di tutti i ministri sul principio che è stabilito in questo disegno di legge, e di far sì che siano date istruzioni, perchè esso abbia ampia attuazione, potendo essere un mezzo per diminuire grandemente le spese per i funzionari e l'onere per le pensioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ministro dell'interno, per completare i quadri organici del personale di custodia delle carceri, è autorizzato ad assumere, in qualità di agenti ausiliari, pensionati, anche ammogliati, provenienti dai corpi armati dello Stato, che non abbiano sorpassato il 65° anno di età, e che risultino ancora idonei alle mansioni di agente di custodia e che abbiano prestato buon servizio nel corpo del quale facevano parte.

Questi agenti non contraggono vincolo di ferma, non possono aspirare a promozioni e, dietro parere della Commissione centrale per il personale di custodia delle carceri, possono essere, in qualsiasi tempo, dispensati dal servizio.

Agli agenti suddetti, per il tempo in cui prestano servizio, è concesso, in aggiunta della pensione, un assegno di lire cinque giornaliere nette, nonchè la indennità di caro-viveri e tutte le altre competenze, di cui godono gli agenti di custodia, esclusi la paga, gli aumenti triennali per rafferma e i premi di ingaggio e di rafferma.

Quando sono dispensati dal servizio, non compete loro alcuno aumento della pensione di cui godono, ma hanno diritto ad una indennità di lire mille per ogni biennio intiero di servizio prestato in tale qualità, purchè il licenziamento non sia disposto per cattiva condotta.

(Approvato).

Art. 2.

Gli agenti ausiliari provenienti dal corpo degli agenti di custodia delle carceri possono conservare, a loro domanda, e qualora ne siano giudicati idonei dalla Commissione centrale di cui all'articolo precedente, le funzioni del grado che avevano raggiunto nel corpo, ovvero possono essere investiti delle funzioni di un grado inferiore, al quale siano ritenuti più adatti.

Quelli provenienti da altri corpi, nei quali avevano conseguito gradi di sottufficiale, possono ottenere, dopo un periodo di esperimento da eseguirsi in uno stabilimento carcerario o presso la scuola di preparazione dei sottocapi ed in seguito a parere favorevole della Commissione predetta, funzioni di grado non superiore a sottocapo.

Coloro ai quali vengono conferite funzioni di graduato o di guardia scelta sono considerati in organico in soprannumero.

L'assegno loro concesso, a norma del 2° comma dell'articolo precedente, potrà essere elevato fino a lire sette giornaliere nette, in base a norme da emanarsi col decreto di cui al successivo articolo 9.

(Approvato).

Art. 3.

Gli agenti che, a norma dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1919, n. 220, debbono essere dispensati dal servizio per avere raggiunti i 50 anni di età, possono, nei limiti fissati dai quadri organici, essere trattenuti con intere competenze, fino al 65° anno di età, qualora ne facciano domanda, e, per la loro idoneità fisica e il buon servizio prestato, siano, a parere della Commissione centrale, ritenuti meritevoli di continuare a far parte del corpo.

Gli agenti così trattenuti, rimangono in servizio senza vincolo di ferma e, dietro parere della Commissione suddetta, possono essere in qualunque tempo, dispensati dal servizio.

Essi non possono aspirare a promozioni.

I graduati e le guardie scelte sono considerati in organico in soprannumero.

Gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia possono essere riassunti quali agenti au-

siliari all'atto stesso del collocamento a riposo col trattamento di cui agli ultimi due commi dell'articolo 1.

(Approvato).

Art. 4.

Alla spesa occorrente per l'esecuzione degli articoli precedenti si farà fronte colle economie dei fondi per paghe ed assegni al personale di custodia per posti non coperti.

(Approvato).

Art. 5.

Coloro che sono ammessi nel corpo degli agenti di custodia delle carceri sono nominati guardie in esperimento, con la paga delle guardie. Il periodo di esperimento ha la durata non minore di sei mesi e può essere prorogato di altri quattro mesi. Le guardie in esperimento contraggono la ferma triennale, ma allo scadere del semestre di esperimento e durante i quattro mesi di proroga possono chiedere di essere licenziati.

(Approvato).

Art. 6.

Tutte le competenze ordinarie ed eventuali spettanti al personale di custodia delle carceri sono esenti da qualsiasi ritenuta.

(Approvato).

Art. 7.

L'indennità di caro-viveri di lire 60 mensili di cui gli agenti celibi godono a norma del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, è sostituita da un'indennità giornaliera di lire 2.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo 29 del testo unico approvato con Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, sono estese anche ai graduati ed agli agenti del corpo degli agenti di custodia delle carceri anche per gli impegni assunti anteriormente all'andata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Con decreto Reale saranno emanate le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio passivo del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che prederanno allo scrutinio delle votazioni.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione:

Per la nomina di cinque membri della Commissione di contabilità interna, i signori senatori: Di Frasso, Capotorto, Borsarelli, Vanni, Pullè.

Per la nomina di tre Commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il Culto, i signori senatori: Scalori, Giunti, Corbino, Faelli, Vitelli.

Per la nomina di un Commissario per il Comitato Talassografico Italiano, i signori senatori: Berio, Viganò, Chersich, Guidi, Battaglieri.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i signori segretari a procedere allo spoglio delle urne e gli onorevoli senatori, testè sorteggiati quali scrutatori, a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti e gli scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Apolloni, Arlotta, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chimienti, Cimatei, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Compagna, Conci, Contarini, Corbino, Cusani Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alfredo, Dallolio Alberto, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Di Brazza, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Liberini, Loria, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Manna, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Mortara, Mosca, Mosconi.

Novaro, Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rattone, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Riodola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Saladini, Salata, Salvia, Sanarrlli, Sandrelli, Scalori, Schiralli, Schupfer, Sechi, Serristori, Setti, Sili, Sonnino, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 11 marzo 1920, n. 348, e 20 gennaio 1921 n. 85, circa l'autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica ». (N. 239).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 11 marzo 1920, numero 348 e 20 gennaio 1921, n. 85, circa la autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 11 marzo 1920, n. 348 e 20 gennaio 1921, n. 85 coi quali si autorizzava il ministro della marina a vendere navi che non avessero più efficienza bellica.

ALLEGATI.

Regio Decreto 11 marzo 1920, n. 348.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 della legge sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 43;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della marina, sentito il parere del Comitato degli ammiragli, è autorizzato, previa radiazione dal quadro del Regio naviglio, a disporre la vendita, o quel qualsiasi reimpiego che giudichi più conveniente in relazione alla loro menomata efficienza bellica, delle navi da guerra classificate secondo i criteri di cui al Regio decreto 4 giugno 1914, limitatamente ai gruppi sottoindicati:

a) navi da battaglia di 2^a e 3^a classe impostate nel 1903, o prima;

b) esploratori impostati nel 1903, o prima;

c) cacciatorpediniere impostate nel 1903, o prima;

d) navi ausiliarie di qualsiasi classe impostate nel 1895, o prima;

e) naviglio minore per servizi speciali e d'uso locale che risulti esuberante ai bisogni attuali e prevedibili.

Questa facoltà avrà termine il 31 dicembre 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed avrà effetto dal 16 marzo 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SECHI — SCHANZER.,

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

Regio Decreto 20 gennaio 1921, n. 85

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 marzo 1920, n. 348, relativo alle vendite di navi che non hanno più efficienza bellica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1920, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 348, è prorogato sino al 30 giugno 1921.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — SECHI — MEDA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. La relazione dell'Ufficio centrale su questo disegno di legge ne consente l'approvazione, ma la circonda di tante riserve e di tanti dubbi, da far ritenere che il provvedimento in se stesso, ed il modo con cui il ministro del tempo l'applicò, debbano approvarsi soltanto perchè si tratta di cosa ormai già fatta. Orbene, a me pare che questo progetto interessi cospicuamente l'efficienza della marina militare: io penso che sia opportuno un giudizio esplicito e chiaro del Senato, anche se si tratti di errore irreparabile; se non altro ne risulterà una più esplicita e solenne affermazione dei criteri che il Governo dovrà per l'avvenire seguire in merito alle proposte da sottoporre al nostro esame in argomento così importante.

Nella relazione dell'Ufficio centrale si parla pure di un'impressione di bassi prezzi di vendita, e la questione non è ulteriormente delucidata. Io desidero dichiarare a questo riguardo, che tutte le vendite effettuate prima che venissero sul mercato navi già nemiche, delle quali ad un certo momento si ebbe una grossa partita in vendita, dettero almeno una volta e mezzo, e frequentemente anche due volte, i prezzi a cui poi i vari Stati vendettero navi già nemiche in Italia o ad italiani (perchè in Italia è abbastanza sviluppata questa industria delle demolizioni delle navi). D'altra parte le vendite effettuate dalla marina italiana furono sempre fatte ad asta pubblica su un prezzo minimo, che costituiva la base dell'asta, e che era determinato dai competenti corpi tecnici, tenendo conto del valore probabile del materiale di risulta e delle spese probabili per la demolizione. A trattativa privata furono vendute soltanto poche unità, perchè le aste pubbliche andarono deserte, ed un certo numero di piccole unità come rimorchiatori e simili che furono cedute a cooperative *quasi tutte di ex combattenti*; si addivenne a trattativa privata dunque, per favorire queste cooperative per la massima parte, ripeto, di ex combattenti.

Passando poi all'esame della questione in generale, io esprimo l'avviso che il ministro del tempo dovette per necessità ricorrere al provvedimento eccezionale del decreto-legge in materia, perchè sono note le condizioni parlamentari del tempo, che non avrebbero assolutamente consentito di ottenere in un termine ragionevole l'approvazione o, se vogliamo, la reiezione di un disegno di legge.

D'altra parte la questione si presentava con una certa urgenza, perchè nei porti mititari al termine della guerra si andava raccogliendo molto naviglio che o bisognava ripararlo e poi mantenerlo, oppure - se non si voleva radiarlo - bisognava lasciarlo deperire sempre più: quindi, o sopportare una notevole spesa in attesa della deliberazione del Parlamento (che chissà quando sarebbe venuta) o lasciar deperire sempre più tutto questo materiale, pur sopportando sempre spese di un certo rilievo e impegni per la sua custodia; con l'inconveniente di doverlo poi vendere a prezzi più bassi, o di dover spendere molto e molto di più per ripararlo, nel

caso che si fosse dovuto rimetterlo in uso. Il decreto-legge in questione fu quindi imposto da ragioni di necessità.

Quanto all'applicazione del decreto-legge io penso che il ministro del tempo si sia limitato a radiare dalla flotta soltanto quelle unità che avrebbero richiesto, per essere messe in ordine, dopo l'attivo servizio prestato durante la guerra, un impegno di spesa e di uomini, che impiegati invece in altri elementi di efficienza bellica della marina conferivano a questa, in modo indubbio, una maggiore efficienza complessiva.

Questo appunto ha fatto il ministro del tempo, non ha radiato cioè nessuna nave che non rientrasse in questo criterio fondamentale, che a me sembra il solo logico ed opportuno in siffatta materia.

E qui io desidero eliminare completamente un'idea che si è andata, non so come, formando, e cioè che in certo momento il Governo abbia pensato di vendere una parte del naviglio per far denari. Orbene questa idea non è passata per la mente di nessuno, e fra l'altro sarebbe stato assolutamente ridicola, perchè se si pensa a quanto ascendeva, e purtroppo ancora ascende, il *deficit* del bilancio, non si poteva davvero pensare di ridurlo in utile misura, con quelle poche decine di milioni che si sarebbero realizzate dalla alienazione di navi da guerra. Invece fu venduto unicamente per levare di mezzo roba che non serviva e per mantenere la quale si sarebbe dovuto incontrare una spesa molto maggiore di quella che lo stesso denaro altrimenti impiegato, avrebbe reso alla efficienza della marina.

Che se mai un'osservazione si dovesse fare al ministro del tempo, io penso sia quella di non essere stato ancora più radicale in questa opera di rinnovamento, di eliminazione di roba, lo ripeto ancora una volta, la cui conservazione sarebbe stata dannosa, anzichè utile, alla marina.

Orbene, se l'onorevole relatore, gli altri membri dell'Ufficio centrale od altri onorevoli colleghi sono di parere diverso, io penso che per l'importanza della questione varrebbe la pena che lo dichiarino francamente, e non così involontariamente come apparirebbe dalla relazione dell'Ufficio centrale. Allora si potrebbe ragionare e discutere con elementi tecnici, se il Senato, come non dubito, lo consentirà, perchè

si tratta di questione di grande importanza per la difesa nazionale, che il Senato ha sempre dimostrato di avere molto a cuore. (*Approvazioni*).

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Il decreto 6 gennaio 1916 dava facoltà al Governo di alienare i materiali residuati di guerra. In base a questa disposizione furono vendute alcune navi.

Senonchè la Corte dei conti ha sollevato eccezioni sulla registrazione dei relativi decreti, ritenendo che le navi non fossero esplicitamente contemplate da quel decreto. Ora per evitare registrazioni con riserva, alle quali io sono contrarissimo, mi permetto pregare l'onorevole Senato di voler consentire l'aggiunta di un solo articolo. Quest'aggiunta sarebbe così concepita:

« Articolo aggiuntivo.

« La presente legge è applicabile anche alle vendite di navi concluse anteriormente alla sua pubblicazione, in base al decreto luogotenenziale n. 43, del 6 gennaio 1916, quando sia stata soddisfatta la condizione prescritta dall'articolo 1 del decreto 11 marzo 1920, n. 348, relativa al parere del Comitato degli ammiragli ».

ARLOTTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA, *relatore*. All'onorevole senatore Sechi che per il primo ha preso la parola in questa discussione si potrebbe forse eccepire una pregiudiziale, e cioè che egli faceva parte della Commissione dalla quale è emanata la relazione che ora si discute. Egli ebbe ad approvare la conclusione della relazione stessa, che si riassume nell'ordine del giorno proposto al Senato dall'Ufficio centrale, per ingiungere ai ministri di non servirsi più di decreti-legge in così delicata materia quale è quella della vendita del naviglio dello Stato. Essa implica in sé non solo una questione patrimoniale, come si verificherebbe se si trattasse di qualsiasi altro bene appartenente allo Stato, ma altresì una altissima questione di difesa nazionale. Che cosa dice la relazione? Essa ricorda la legge generale di contabilità dello Stato la quale all'articolo 14 così si esprime: « L'alienazione delle

navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella legge del bilancio o per legge speciale ». Ed a questa saggia disposizione della legge fondamentale sulla contabilità dello Stato, è bene notarlo, tutti i Governi che si sono succeduti, e — permettetemi di rammentarlo fra parentesi, un antico relatore per circa un decennio del bilancio della marina alla Camera dei deputati, può asserirlo con conoscenza di causa — tutti i Governi, dicevo, sia nella legge del bilancio, sia con leggi speciali, hanno chiesto ai due rami del Parlamento l'autorizzazione di vendere le navi nominativamente e tassativamente elencate nelle leggi stesse. Ora a questo lodevole sistema si è creduto di sostituirne un altro, cioè a dire un decreto-legge il quale deferisce al ministro *pro tempore* la facoltà di alienare quelle navi che a suo giudizio non avessero più efficienza bellica. La relazione ha dovuto osservare, senza venir meno al riguardo per le buone intenzioni dell'onorevole ministro che certo ha operato secondo coscienza, e che io voglio ammettere *a priori* che abbia operato anche bene, ha dovuto osservare, dicevo, che egli aveva fatto un uso larghissimo di queste facoltà così eccezionali vendendo ben 116 unità...

SECHI. Erano rimorchiatori!

ARLOTTA, *relatore*. Nossignore, lo dice anche la relazione: 116 unità che andavano dalle barche in ferro e i rimorchiatori fino alle corazzate. Saranno state corazzate vecchie, ma erano corazzate che si chiamavano *Saint Bon*, *Re Umberto*, ecc. incrociatori come il *Piemonte*, insomma navi che avevano reso dei servizi e che forse... forse ne potrebbero rendere ancora. Cito un esempio di attualità: sulla costa triopolina, dove non credo sia molto conveniente mandare navi di battaglia di prima classe come la *Duilio* o la *Giulio Cesare* a stare lì nella rada di Misurata, forse oggi sarebbe stato opportuno di potersi ancora servire di quelle navi... Ma questa è una questione tecnica nella quale non voglio impigliarmi.

Ora l'onorevole Sechi, che è stato trattato con tutti i debiti riguardi nella relazione, non se ne contenta, ma vorrebbe addirittura avere dal Senato un voto di plauso. Francamente fino a questo punto io non posso giungere per conto mio, nè credo che l'Ufficio centrale sia disposto a giungervi. E sono autorizzato a non crederlo,

perchè l'Ufficio centrale in fine della sua relazione propone al Senato un ordine del giorno che suona così:

« Il Senato invita il Governo ad attenersi in avvenire alle disposizioni della legge di contabilità dello Stato relative alla alienazione delle Regie navi ».

Questo è dunque l'ordine del giorno col quale il vostro Ufficio centrale vi ha pregato all'unanimità di indicare al Governo che in questa materia la strada maestra è quella segnata dalla legge, val quanto dire presentare le sue proposte ai due rami del Parlamento. Signori, noi ci troviamo sempre di fronte a questo eterno dibattito fra i decreti-legge e le leggi. Io ritengo, per esperienza ormai di un quarto di secolo (perchè appartengo anch'io a quella tale classe parlamentare del 1897 che mi accomuna all'onorevole Orlando ed all'onorevole Riccio qui presente) un quarto di secolo di esperienza mi ha insegnato che le leggi sono quasi sempre migliori dei decreti-legge.

E la ragione è semplice: le leggi implicano l'esame di Commissioni speciali, le leggi portano con sé una relazione emanata da queste Commissioni, portano dibattiti nei due rami del Parlamento; portano l'interessamento della stampa e dell'opinione pubblica che è poi quella che deve sorreggere lo Stato in tutte le sue manifestazioni. (*Benissimo*).

Quindi, onorevole Sechi, non mi pare che sia il caso di offendersi. L'Ufficio centrale non ha proposto un biasimo, perchè ha proposto di convalidare il decreto. Ma in questa seduta sorge un fatto nuovo; potrei dire, se volessi scherzare su questo argomento, sorge una cosa carina assai e cioè che l'onorevole ministro della marina ha dovuto portare oggi a nostra conoscenza che la Corte dei conti non ne voleva sapere di registrare i decreti e credo anche i contratti di vendita fatti dalla precedente amministrazione. E perchè?...

Perchè le navi erano state vendute dal ministro anche prima della data del decreto-legge! Ma, cari colleghi, qui non siamo in casa nostra, dove possiamo disfarci a nostro piacimento di ciò che ci appartiene! Dunque la Corte dei conti non vuole registrare niente di tutto ciò che si è fatto, e il ministro, per mettere le cose a posto, bene ha fatto venendo a proporre oggi un articolo aggiuntivo col quale si mette una

sanatoria anche su questa parte, cioè a dire sulle vendite anticipate prima dello stesso decreto. Quindi l'Ufficio centrale non può che attenersi alla conclusione della propria relazione. Essa dichiara altresì per mia bocca, il presidente me ne dà l'autorità, che accetta l'emendamento proposto dal ministro, e così questa faccenda delle navi già vendute sarà un affare finito, ma, nello stesso tempo, ripeto ancora una volta, vi esorta a votare l'ordine del giorno che segna la via da seguire, la via maestra della legge.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Consento pienamente nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale perchè i tempi sono diversi da quelli nei quali è stato emanato il decreto-legge. Oggi è possibile ottenere dal Parlamento la discussione sia di una legge speciale, sia della legge del bilancio che è sperabile, come tanto autorevolmente è stato richiesto in quest'Aula, è sperabile seguirà il suo svolgimento normale. Consento quindi nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, ma affermo che il provvedimento di eccezione, nel momento in cui fu fatto, era necessario. Da quanto ho inteso il senatore Arlotta ha qualche dubbio su questa necessità. Il senatore Arlotta non ha creduto di esprimere chiaramente, se si sia fatto bene o no a fare il decreto-legge.

ARLOTTA, *relatore*. No, l'ho detto chiaramente. Si è fatto male! (*ilarità*).

SECHI. Allora si doveva continuare a lasciar deteriorare le navi negli arsenali, oppure ripararle e mantenerle in ordine con gravi spese; e portare due anni dopo al Parlamento una legge, che probabilmente sarebbe stata approvata, di radiazione, dopo aver gettato in mare dei milioni? Questo significa, in linguaggio pratico, il criterio teorico del senatore Arlotta.

DE VITO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Mi permetto di aggiungere un breve chiarimento, perchè non vorrei che la mia proposta di articolo aggiuntivo fosse fraintesa. La Corte dei conti si è rifiutata di registrare i decreti se non con riserva, non per ragioni di merito, ma perchè aveva dubbi sulla interpretazione

del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916 che autorizza il Governo a vendere i materiali residuati della guerra. Essendo ormai cessate le ragioni di urgenza che provocavano durante il periodo bellico i provvedimenti eccezionali dei decreti-legge, accetto l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale accettato dal ministro:

« Il Senato invita il Governo ad attenersi in avvenire scrupolosamente alle disposizioni della legge sulla contabilità dello Stato, relative all'alienazione delle Regie navi ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego il senatore, segretario, De Novellis di rileggere l'articolo unico, che, essendo ora seguito da un'aggiunta proposta dal ministro d'accordo con l'Ufficio centrale, diventa articolo primo.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 11 marzo 1920, n. 348 e 20 gennaio 1921, n. 85 coi quali si autorizzava il ministro della marina a vendere navi che non avessero più efficienza bellica.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego il senatore, segretario, De Novellis di dar lettura dell'aggiunta, proposta dal ministro d'accordo con l'Ufficio centrale, che diviene art. 2.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Art. 2.

« La presente legge è applicabile anche alle vendite di navi concluse anteriormente alla sua pubblicazione in base al decreto luogotenenziale n. 43 del 6 gennaio 1916 quando sia stata soddisfatta la condizione prescritta dall'art. 1 del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 348, relativa al parere del Comitato degli ammiragli ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina » (N. 243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale n. 1459, in data 26 agosto 1917, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra, appartenenti alla Regia marina.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il mantenimento o la riassunzione in servizio degli ufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reale equipaggi invalidi della guerra, il ministro della marina stabilirà l'elenco degli esiti di lesioni o infermità che potranno essere considerati, quando le condizioni generali dell'invalido lo consentano, compatibili con la prestazione di un servizio militare a

terra, e l'elenco degli esiti di lesioni o infermità che potranno essere considerati, in via eccezionale, e sempre quando le condizioni generali dell'invalido lo consentano, compatibili con la continuazione del servizio militare attivo.

Art. 2.

Gli ufficiali, che abbiano incontrato per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, lesioni o infermità comprese nel primo degli elenchi di cui all'articolo precedente, potranno, all'atto stesso del loro collocamento a riposo o in congedo assoluto, o successivamente, essere, a loro domanda, richiamati in servizio e destinati agli impieghi a terra e nel limite dei posti di cui al seguente articolo 5, se, a giudizio insindacabile del ministro della marina, sentito l'Ispettorato di sanità militare marittimo, siano riconosciuti idonei per condizioni fisiche a bene esercitare le funzioni a cui devono essere adibiti e abbiano le attitudini professionali e i requisiti di cultura necessari.

Gli ufficiali di cui nel presente articolo saranno iscritti d'ufficio nella categoria degli ufficiali della riserva navale e soggetti alle norme di avanzamento vigenti per gli ufficiali di tale categoria.

Per tutto il tempo in cui presteranno servizio avranno diritto a percepire, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, lo stipendio spettante agli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado dello stesso corpo.

Potranno essere tratti in servizio fino a che abbiano raggiunti i limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente dello stesso grado, e corpo, ma avranno diritto di chiedere in qualunque tempo di essere ricollocati a riposo o in congedo assoluto, ferma, in ogni caso, la loro appartenenza alla riserva navale fino ai limiti di età propri di tale categoria.

All'atto del loro ricollocamento a riposo avranno diritto a cumulare la pensione privilegiata già conseguita con la pensione cui avessero acquistato titolo per il periodo di servizio successivamente prestato e per i relativi stipendi percepiti, oppure a conseguire, se più

favorevole, soltanto un'unica pensione di riposo in base alla somma dei periodi di servizio prestato.

Art. 3.

Gli ufficiali che abbiano incontrato per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, lesioni od infermità, comprese nel secondo degli elenchi di cui all'articolo 1, potranno, a loro domanda, previa sospensione o revoca di ogni provvedimento di collocamento a riposo o di invio in congedo assoluto, esser mantenuti in servizio, se, a giudizio insindacabile del ministro della marina, sentito il parere dell'Ispettorato di sanità militare marittimo, siano riconosciuti ancora idonei ad esercitare tutte le funzioni inerenti al proprio grado, a terra e a bordo, nel proprio corpo.

Gli ufficiali di cui nel presente articolo continueranno a rimanere iscritti nei ruoli degli ufficiali della propria categoria, posizione e corpo e ad essere soggetti a tutte le norme che ne regolano lo stato, l'avanzamento e gli assegni.

Nel giudizio di idoneità agli effetti dell'avanzamento, non sarà tenuto conto delle lesioni od infermità per servizio o fatto di guerra, accertate all'atto del mantenimento in servizio, finchè non risultino aggravate, o non abbiano reso più grave la menomazione delle condizioni di idoneità.

Art. 4.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente potranno essere mantenuti in servizio fino a che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente dello stesso grado e corpo, ma avranno diritto di chiedere in qualunque tempo di essere collocati a riposo o in congedo assoluto.

All'atto del loro collocamento a riposo o in congedo assoluto potranno far valere il loro diritto alla pensione privilegiata con effetto dalla data della cessazione dal servizio, oppure a liquidare, se più favorevole, la pensione ordinaria di riposo in base alla durata complessiva del servizio prestato ed agli stipendi percepiti,

Agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata, sarà computato ogni aumento di stipendio successivo al provvedimento di mantenimento in servizio, purchè sia stato conseguito da almeno un triennio; tale condizione però non si richiede se la cessazione dal servizio avvenga per aggravamento dell'infermità o per altra ragione non dipendente dall'interessato.

Contemporaneamente al collocamento a riposo o in congedo assoluto, gli ufficiali di cui all'articolo precedente potranno anche chiedere di essere richiamati in servizio e ottenere destinazioni di servizio a terra alle condizioni e con gli effetti stabiliti nel precedente articolo 2, subordinatamente però all'esistenza di posti disponibili e salva la precedenza agli ufficiali di cui all'articolo 2.

Le promozioni conseguite da costoro successivamente al provvedimento di mantenimento in servizio saranno calcolate in diminuzione di quella o di quelle a cui avessero diritto a norma del primo capoverso dell'articolo 2.

Art. 5.

Il ministro della marina determinerà, con suo decreto, quali tra le destinazioni di servizio a terra possano ottenere gli ufficiali di cui all'articolo 2, e la percentuale dei posti, rispetto alle relative tabelle organiche, che, in ciascuna destinazione, possano dagli stessi essere occupati.

Il mantenimento in servizio attivo degli ufficiali di cui al precedente articolo 3, quando appartengono alle categorie degli ufficiali in congedo, sarà ammesso fino alla concorrenza dei posti che saranno stabiliti con decreto del ministro della marina con effetto fino al termine di sei mesi dopo la conclusione della pace, e con la legge di bilancio di previsione, per il tempo successivo.

Art. 6.

L'impiego conferito a norma degli articoli precedenti non potrà essere tolto nè sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti per gli ufficiali in servizio attivo permanente dalla legge 18 luglio 1912, n. 806.

Art. 7.

Il servizio prestato a norma degli articoli precedenti sarà considerato ad ogni effetto come servizio effettivo.

Per il computo della pensione saranno valutati, in aggiunta al servizio prestato successivamente alla data della riassunzione o del mantenimento in servizio, anche gli anni di campagna di guerra anteriori alla data suddetta.

Art. 8.

Gli ufficiali, che siano affetti da una lesione o infermità incontrata per fatto di guerra o per servizio dipendente da essa, e compresa negli elenchi di cui al precedente articolo 1, sia a loro domanda, sia per ordine del direttore dell'ospedale ove sono ricoverati, o del Comando del dipartimento cui appartengono, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari prescritti dalle disposizioni sulle pensioni.

Il presidente del Collegio medico, fermo l'obbligo di comunicare all'interessato l'esito della visita subito dopo redatto il verbale, e di fare constare in calce al medesimo l'accettazione o il rifiuto di accettazione delle conclusioni, dovrà altresì interpellarlo se abbia già presentato o intenda di presentare domanda per essere collocato a riposo o in congedo assoluto e contemporaneamente ottenere una destinazione di servizio a terra, oppure mantenuto in servizio attivo; e dovrà far constare in calce al verbale della visita il tenore della risposta.

Se l'ufficiale abbia risposto in senso affermativo, i giudizi del direttore di sanità e dell'Ispettorato di sanità militare marittimo dovranno essere preceduti da visita personale, e, oltre a pronunziarsi sull'esistenza e sulla causa della inabilità e sulla sua assegnazione ad una determinata categoria agli effetti delle disposizioni sulle pensioni e della dichiarazione di invalidità di cui all'articolo 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, dovranno pronunziarsi altresì sulla idoneità dell'ufficiale alla continuazione del servizio o alla prestazione di un servizio a terra agli effetti delle presenti disposizioni.

Art. 9.

Indipendentemente dalla dichiarazione fatta in sede di accertamenti sanitari, gli ufficiali che si trovino nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni, e che desiderino a norma di esse di essere mantenuti in servizio attivo, ovvero di ottenere destinazioni di servizio a terra, debbono presentarne domanda per via gerarchica al ministro della marina entro il termine di tre mesi dalla data della sottoscrizione del verbale della visita medica collegiale.

Coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni siano stati precedentemente collocati a riposo, o inviati in congedo assoluto, potranno presentare la loro domanda entro il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Il ministro della marina avrà facoltà di non tener conto delle domande presentate dopo decorsi i termini sopra indicati.

Art. 10.

Alla riassunzione in servizio per destinazione a terra, degli ufficiali, che a norma degli articoli 2 e 8 siano stati riconosciuti ancora idonei a bene esercitare le funzioni cui debbono essere adibiti, sarà provveduto con decreto del ministro della marina da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 11.

Nello stesso modo sarà provveduto al mantenimento in servizio degli ufficiali che a norma degli articoli 3 e 8 sono stati riconosciuti ancora idonei a esercitare tutte le funzioni inerenti al proprio grado nel proprio corpo.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, esclusi gli ultimi due capoversi, sono estese a tutti i militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti al ruolo del servizio attivo vincolati ad una ferma superiore a quella obbligatoria di leva o raffermati, ed agli assistenti del Genio navale.

Art. 13.

In casi eccezionali, il ministro della marina ha facoltà, mediante apposito fondo da stanziare annualmente in bilancio, di mantenere o di riassumere temporaneamente in servizio, col

loro consenso, i militari del Corpo Reale equipaggi affetti da una delle lesioni od infermità comprese negli elenchi di cui all'articolo 1, ancorchè essi non si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo precedente.

I militari così mantenuti o riassunti in servizio non potranno aspirare ad ulteriore avanzamento all'infuori di quello al grado immediatamente superiore, consentito, per i sottufficiali di carriera, dal decreto luogotenenziale, n. 1200. del 3 settembre 1916.

Art. 14.

Le precedenti disposizioni sono estese a tutti i militari della Regia marina, ovunque dislocati, compreso il territorio delle colonie e del Dodecaneso, che siano diventati invalidi per fatto di guerra o per servizio dipendente da essa anche anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Art. 15.

Il mantenimento o la riassunzione in servizio a norma delle presenti disposizioni non potrà in nessun modo impedire l'applicazione per i militari, in tal modo mantenuti o riassunti in servizio, di tutte le disposizioni che modifichino l'ordinamento dei Corpi della Regia marina, lo stato degli ufficiali, l'avanzamento, gli stipendi e gli assegni degli ufficiali e dei militari del Corpo Reale equipaggi.

Art. 16.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
DEL BONO
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli:*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra e ratifica del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1625, che protrae di altri sei mesi la durata in vigore del Regio decreto avanti citato » (N. 265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824 che ne proroga la validità fino alla fine della guerra e ratifica del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1625, che protrae di altri sei mesi la durata in vigore del Regio decreto avanti citato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura,

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 265).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia e il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra, sono convertiti in legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1625, che proroga di sei mesi la durata in vigore del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, circa il soggiorno degli stranieri in Italia è ratificato.

(Approvato).

ALLEGATO (1).

Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1625.

(*Omissis*).

Art. 1.

La durata in vigore del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, relativo al soggiorno degli stranieri nel Regno, modificato col decreto luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, è prorogata di sei mesi a decorrere dal 31 ottobre 1920.

PRESIDENTE Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Erezione a spese dello Stato di un monumento a Cesare Battisti in Trento, e di un monumento a Nazario Sauro in Capodistria (Numero 270):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 225 |
| Favorevoli | 213 |
| Contrari | 12 |

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128 e 14 novembre 1919, n. 2269, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1916, n. 615 e 4 luglio 1918, n. 990, e modificano le norme dei decreti stessi (N. 242);

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 225 |
| Favorevoli | 206 |
| Contrari | 19 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad

(1) Per il testo dei decreti 2 maggio 1915, n. 634 e 23 dicembre 1915, n. 1824 (vedi stampato n. 103 XXVª Legislatura).

ufficiali medici di complemento nella Regia marina (N. 247):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 225 |
| Favorevoli | 202 |
| Contrari | 23 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 248, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679, sulla leva marittima (N. 248):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 225 |
| Favorevoli | 203 |
| Contrari | 22 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900 (N. 252):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 225 |
| Favorevoli | 204 |
| Contrari | 21 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 1° aprile 1910, n. 429, che proroga la concessione della indennità giornaliera agli ufficiali della riserva navale e di complemento richiamati alle armi (232):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 225 |
| Favorevoli | 200 |
| Contrari | 25 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2072, concernente l'ammissione al voto dei militari smobilitati non iscritti nelle liste elettorali (N. 266):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 225 |
| Favorevoli | 174 |
| Contrari | 51 |

Il Senato approva.

Rinvio della discussione del disegno di legge « Conversione in legge del Decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari » (N. 213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 213).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge ha due relazioni, una della maggioranza dell'Ufficio centrale ed una della minoranza.

La minoranza dell'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, ritenuto che i quadri organici devono corrispondere alle effettive esigenze dei servizi, e che le facoltà del potere esecutivo pel collocamento fuori quadro, il quale sostanzialmente costituisce aumento larvato degli organici, devono essere soggette ad opportune limitazioni, invita il Governo:

1° A provvedere che l'organico dei brigadieri generali del Corpo capitanerie di porto sia immediatamente ridotto a due, se nel definitivo assetto dei servizi marittimi della Venezia Giulia, il Governo marittimo di Trieste non sarà mantenuto;

2° Ad attenersi ai seguenti criteri nell'applicare l'ultimo capoverso dell'art. 5 del decreto-legge n. 2349, in data 27 novembre 1919: nessun ufficiale generale del Corpo capitanerie di porto potrà essere collocato fuori ruolo;

per gli altri gradi, il numero degli ufficiali collocati fuori ruolo non dovrà essere mai superiore al seguente;

colonnelli uno, tenenti colonnelli e maggiori (complessivamente) cinque, capitani dieci, tenenti e sottotenenti (complessivamente) cinque.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto di parlare sopra questo disegno di legge per presentare due proposte, una di carattere dirò così negativo ed una di carattere dirò così positivo.

Voi sapete che l'Amministrazione della marina mercantile fu il pubblico servizio forse maggiormente tribolato da quell'illegale sistema, che si applicò con tanta furia in questi ultimi anni, di creare e di sopprimere ministeri con decreti reali.

Quando nel 1916 si è creato il Ministero dei trasporti, la marina mercantile fu assegnata al medesimo, togliendola al Ministero della marina: e quando, due anni or sono, col decreto del 21 marzo 1920, fu soppresso il Ministero dei trasporti, la marina mercantile passò al Ministero del commercio.

Contro questo secondo passaggio io protestai in un discorso che ho fatto al Senato in occasione delle comunicazioni del Governo, quando si presentò l'ultimo Ministero Giolitti; ma il Presidente del Consiglio mi rispose che la marina mercantile stava benissimo al commercio e che non intendeva mutare quello che avevano fatto i predecessori.

Nominato ministro l'onorevole De Vito, siccome egli aveva avuta la marina mercantile alla sua dipendenza quando fu ministro dei trasporti ed aveva imparato ad amarla, così la volle con sé nel Ministero della marina, ed ecco che, appena assunto il potere, ha proposto al Re il decreto 1° marzo corrente, col quale il servizio della marina mercantile fu tolto dal Ministero del commercio ed assegnato al Ministero della marina. Così, dopo una tempestosa navigazione, l'Amministrazione della marina mercantile è ritornata nel vecchio suo porto, ove speriamo possa trovare quiete, e la marina militare e la marina mercantile ora sono ricongiunte nello stesso dicastero.

Di fronte a questa circostanza, che viene a far dipendere le Capitanerie di porto dal solo Ministero della marina, è serio che noi approviamo un disegno di legge il cui primo articolo dice: « È convertito in legge il decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dell'industria e commercio con le modificazioni rese necessarie dalla soppressione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari » ?

Ma questo è ancor nulla, come diceva il grande attore comico milanese.

Nell'ora letto articolo 1° del disegno di legge è ricordata l'avvenuta soppressione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari. Or bene: il decreto-legge 27 novembre 1919, citato nell'articolo e che ora si convertirebbe in legge, comincia con queste parole: « L'Ispettorato delle capitanerie di porto è trasferito dal Ministero della marina al Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari », cioè ad un Ministero che è soppresso da due anni!

Nè meno curioso è l'articolo 2 del decreto così formulato: « Le capitanerie, gli uffici e le delegazioni di porto, col relativo personale, passano alla diretta dipendenza del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, ma continueranno a dipendere dal Ministero della marina per la esecuzione dei servizi riguardanti il reclutamento e la mobilitazione del Corpo Reale equipaggi, ecc. ».

Noi non possiamo assolutamente approvare un disegno di legge che contiene simili anacronismi: comprometteremmo la serietà del lavoro legislativo e la dignità del Senato come corpo legislativo.

In conseguenza la mia proposta, quella di carattere negativo, è che si sospenda la discussione di questo disegno di legge.

Ma a questa prima proposta ne faccio seguire un'altra di carattere positivo, ed è che, sospendendo l'approvazione di questo disegno di legge, lo si rinvi all'Ufficio centrale con l'invito di formulare sulla materia, mettendosi d'accordo con l'onorevole ministro della marina, un disegno di legge organico, nel quale siano introdotte tutte quelle disposizioni del decreto-legge che sono ancora vive e vitali, e quelle altre necessarie per completarlo.

E mi sento confortato in questa mia proposta dallo stesso dissenso che si è verificato nell'Ufficio centrale, rispetto all'organico delle Capitanerie di porto: non si può pretendere che in questo momento il Senato venga con una improvvisata votazione a risolvere una questione così delicata ed involuta e di così gravi conseguenze amministrative come quella dell'organico di un ufficio così importante, tantopiù da che il dissenso nell'Ufficio centrale potrà appianarsi, nel formulare il disegno di legge,

mediante l'intervento dell'onorevole ministro della marina.

Inoltre lo stesso ordine del giorno formulato dall'Ufficio centrale rivela la necessità di provvedimenti legislativi e così suffraga la mia seconda proposta.

Ripeto dunque, presentandole formalmente al Senato, le proposte che si sospenda la discussione di questo disegno di legge e si rinvi il disegno stesso all'Ufficio centrale perchè d'accordo con l'onorevole ministro della marina formuli e porti al Senato un disegno di legge sulla materia. In fondo a questo si potrà mettere la disposizione: « Sono abrogati i decreti-legge tali e tali » e non convertiti in legge. (*Bene*). Mi auguro che il Governo e l'Ufficio centrale accettino e che il Senato approvi la mia proposta.

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Anzitutto mi permetta il mio buono amico senatore Ferraris Carlo ch'io faccia una breve rettifica, per dirgli che solo un atto di doverosa disciplina mi ha indotto, non a chiedere, ma ad accettare un posto di così gravi difficoltà nell'ora presente. E non occorre che ne sottolinei le ragioni.

Premesso questo, io non ho nulla in contrario a sospendere l'esame di questo decreto-legge. Però l'Ufficio centrale del Senato dovrebbe avere la cortesia, nel riformulare il decreto, di tener presente la necessità di sanare il passato, per tutto il periodo in cui la marina è stata presso il Ministero dei trasporti e per tener conto della posizione delle capitanerie di porto perchè l'organico di cui si parla ha già avuto completa attuazione. Quindi consento nella sospensiva facendo presente solo la necessità dell'accoglimento di questa mia preghiera, non potendosi revocare senz'altro i decreti come chiede l'onorevole Ferraris.

THAON DI REVEL, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta sospensiva.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Correggendo, per consiglio dell'insigne giurista che mi siede vicino, il senatore Mortara, le ultime mie parole, dirò che nel disegno di legge, invece di scrivere:

« sono abrogati i decreti-legge tali e tali », si dovrà scrivere: « cessano di avere vigore i decreti-legge tali e tali » perchè così si abrogano, ma ratificando gli effetti che hanno prodotti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta sospensiva presentata dal senatore Ferraris Carlo, accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2609, che istituisce l'ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina » (N. 179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2609, che istituisce l'ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina ».

Prego l'on. segretario Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2609, col quale è istituito per la durata di anni settanta un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina con le modificazioni rese necessarie dalla soppressione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

Omissis.

Art. 1. È istituito per la durata di anni settanta un Ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Messina » per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

Art. 2. Lo Stato concede all'Ente portuale di cui al precedente articolo:

1) la esecuzione delle opere di sistemazione del porto di Messina, di cui al progetto 15 agosto 1919, compilato dagli ingegneri cavalieri Giuseppe Fiorentini e Luigi Greco, per l'ammontare presunto di lire 41,300,000, delle quali lire 9,968,000 per arredamenti portuali e

lire 1,532,000 per impianti, binari, condotture di acque, illuminazione, ecc.;

2) la gestione per anni settanta dalla data del presente decreto:

a) delle banchine e dei piazzali compresi nelle opere suddette e nell'attuale porto, cioè di tutte le aree contenute nella zona che intercede fra i cigli delle banchine del porto e il limite del piano regolatore della città, nonché l'esercizio dei mezzi meccanici ed arredamenti relativi.

È escluso però dalle aree suddette quella che dal progetto di cui al n. 1 del presente articolo risulta destinata alla costruzione della nuova cortina del porto, progettata dal comune di Messina, la quale rimane aggregata al piano regolatore della città e viene, per la parte che non sia già di sua pertinenza, ceduta al comune di Messina, con espressa facoltà di costruirvi in accrescimento del suo patrimonio, edifici ad uso del commercio e del traffico del porto. È pure esclusa l'area occupata dalla stazione dei *ferry-boats* e dei binari relativi;

b) delle aree di demanio marittimo comprese nell'ambito portuale;

c) dell'attuale bacino di carenaggio.

L'Ente assumerà inoltre la gestione di tutte le altre aree formanti parte della zona falcata, anche per la istituzione di depositi franchi e per l'impianto di stabilimenti industriali, a sensi dell'articolo, 410 del testo unico approvato con Regio decreto 19 agosto 1917, n. 1339.

Art. 3. L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

a) un presidente nominato con Regio decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro;

b) due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, uno amministrativo ed uno tecnico;

c) un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile e un funzionario delle ferrovie dello Stato;

d) un funzionario del Ministero del tesoro;

e) un funzionario del Ministero della marina;

f) due rappresentanti dell'Unione edilizia nazionale;

g) un rappresentante della provincia di Messina e uno del comune di Messina;

h) un rappresentante della Camera di commercio di Messina.

I funzionari sono nominati dai rispettivi ministri, i rappresentanti dell'Unione edilizia nazionale dal Consiglio di amministrazione centrale ed i rappresentanti della provincia, del comune e della Camera di commercio dai rispettivi Consigli anche fuori del loro seno.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vicepresidente.

Le prime nomine dei componenti del Consiglio di amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Il presidente ed i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le attribuzioni del Consiglio e del presidente saranno fissate dal regolamento, di cui al successivo articolo.

Art. 4. Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi, colle eventuali modifiche, mediante Regio decreto su proposta dei ministri anzidetti.

Art. 5. Su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri ministri interessati, il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un Regio commissario, per la durata di non oltre sei mesi, salvo la proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 6. In base al progetto di massima, di cui all'art. 2, l'Ente portuale dovrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, presentare al Ministero dei lavori pubblici, per l'approvazione il programma del graduale svolgimento dei lavori.

In conformità al programma approvato l'Ente dovrà presentare, successivamente, in tempo utile, all'approvazione di detto Ministero i singoli progetti esecutivi, il cui ammontare superi le lire 200,000.

Le varianti che fossero necessarie durante la esecuzione dei lavori, dovranno ottenere tale

approvazione quando importino spesa superiore di oltre lire 100,000 a quella preventivata per le rispettive opere, ovvero modifichino parti essenziali dei progetti approvati.

I progetti esecutivi e le varianti di importo contenute in tali limiti saranno approvate dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente con l'intervento dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto l'Ente riceverà la consegna delle aree necessarie per la esecuzione dei lavori.

Art. 8. L'Ente dovrà iniziare i lavori entro un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto e darli ultimati entro otto anni dallo inizio.

Su richiesta dell'Ente e per cause ad esso non impugnabili, da valutare a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, potranno essere prorogati i termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere.

Art. 9. Se l'Ente sospendesse l'esecuzione delle opere, o se queste non fossero condotte con l'alacrità necessaria ad assicurare il compimento nel termine suddetto, il Ministero dei lavori pubblici potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate opere, sempre nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

Trascorsi inutilmente sei mesi dalla scadenza di detti termini la concessione potrà essere risolta.

L'Amministrazione dello Stato potrà inoltre disporre che all'esecuzione delle rimanenti opere o di parte di esse, sia provveduto di ufficio, in danno dell'Ente.

Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche di conto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10. Per la compilazione dei progetti, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nella attribuzione del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto.

Per la collaudazione delle singole opere, l'Ente rimetterà al Ministero stesso la contabilità fi-

nale redatta dal proprio ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà il collaudo, eseguito il quale, rimetterà gli atti all'Ente, per l'approvazione ove le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli. In caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'Ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici perchè l'opera corrisponda al relativo progetto e farà procedere alla nuova visita dopo avviso dell'Ente che sia stato provveduto in conformità alle disposizioni date.

Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con le imprese, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici sentito il preventivo parere dei Corpi consultivi, quando ciò che si promette si abbandona o si paga superiori le lire 100,000.

A formare quest'importo concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per l'esecuzione dello stesso contratto.

Ciascuna delle opere costruite, appena collaudata, sarà consegnata alla Capitaneria di porto, la quale riconsegnerà all'Ente le opere e gli arredamenti dei quali gli è affidata la gestione ai termini dell'articolo 2.

Art. 11. Per far fronte alle spese che gli competono l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

a) rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dall'Ente per i lavori di cui al n. 1, articolo 2 del presente decreto, esclusi gli arredamenti portuali;

b) contributo nella spesa per le opere di cui all'articolo 18, da parte degli Enti locali interessati come per legge;

c) proventi di concessione di uso e di affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del porto;

d) provento di tasse portuali;

e) rimborso da parte di privati della spesa occorrente per risarcire i danni alle opere date in concessione;

f) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie contratte a norma di legge, e da qualsiasi altra causa.

Art. 12. Le spese per gli arredamenti portuali sono a carico esclusivo dell'Ente.

Le spese per la esecuzione delle altre opere di cui al n. 1, articolo, con l'aggiunta dei relativi interessi 5,50 per cento decorrenti dalla data delle effettiva erogazione, saranno rimborsate dallo Stato durante la costruzione mediante annualità posticipate di lire 1,500,000 ognuna comprensiva di capitale e interessi. L'importo però delle dette annualità non potrà mai superare i quattro quinti dell'ammontare dei lavori eseguiti dall'Ente secondo le risultanze dei certificati regolarmente emessi dall'ufficio del Genio civile.

Ultimate tutte le opere ed eseguitone il collaudo si accerterà definitivamente la residua somma da rimborsare all'Ente e che lo Stato ammortizzerà in trenta annualità posticipate comprensive di capitale e di interessi allo stesso saggio del 5.50 per cento.

Art. 13. Lo Stato potrà in ogni tempo, previo avviso di due anni, liberarsi dal pagamento delle annualità non ancora scadute, versando all'Ente la somma capitale corrispondente.

Art. 14. È data facoltà all'Ente portuale di imporre e riscuotere:

a) una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto e che non potrà superare lire una, per ogni tonnellata;

b) una tassa sui passeggeri che imbarchino o sbarchino nel porto e che non potrà superare lire 6, 4 e 1 secondo le classi, salvo l'aumento del 50 per cento per quei passeggeri che provengono o siano diretti al di là degli stretti.

Le tasse predette saranno accertate e riscosse con procedimento da concordarsi nell'Amministrazione doganale.

Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente portuale.

Art. 15. Per la provvista di fondi necessari al suo funzionamento l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione. La Cassa di Risparmio del Banco di Sicilia e la Cassa Depositi e Prestiti sono autorizzate a concedere anticipazioni e mutui al tasso non superiore al normale all'Ente stesso per la esecuzione delle opere.

Art. 16. Le tariffe e le condizioni per l'esercizio ed uso pubblico delle relative aree ed opere di arredamento, saranno determinate con speciale regolamento, da approvarsi dal Ministero del-

l'industria, commercio e lavoro, in seguito ad accordi con l'Ente concessionario.

L'esercizio dell'esistente bacino di carenaggio sarà disciplinato con apposito regolamento, da approvarsi dal ministro stesso di concerto con quello della marina.

Art. 17. Le banchine, piazzali e le aree di cui all'art. 2, saranno consegnati all'Ente, a sua richiesta.

Per tutta la durata della presente concessione l'Ente riscuoterà i canoni per occupazioni e affitti delle aree e delle opere di cui sopra.

Esso potrà procedere a nuove concessioni e locazioni relative alle aree ed opere di cui gli è affidata la gestione come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti, a norma delle condizioni dei rispettivi contratti e salva l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione.

Art. 18. Durante il periodo della concessione, l'Ente dovrà provvedere a sue spese:

a) alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere ed arredamenti concessi;

b) alle sostituzioni e rinnovazioni, parziali o totali, degli impianti relativi, che non fossero più in condizione di regolare funzionamento;

c) alla illuminazione delle banchine, piazzali ed aree coperte avute in concessione.

Art. 19. Al termine della concessione l'Ente dovrà riconsegnare allo Stato senza alcun compenso ed in perfetto stato di manutenzione, le aree, opere ed arredamenti che gli furono consegnati a termini dell'art. 2 ed inoltre tutti gli altri che avesse costruiti durante la concessione.

Art. 20. L'Ente dovrà entro il 1° trimestre di ogni anno, presentare all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici e di quello dell'industria, commercio e lavoro il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente, nel quale dovranno figurare tutti i proventi contemplati nel presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con le spese per la provvista di capitali, e altra quota pel rinnovamento dei meccanismi ed impianti.

È assolutamente vietato all'Ente, di fare a carico del proprio bilancio qualsiasi erogazione

per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito.

Gli avanzi netti eventualmente risultanti dal rendiconto annuale dell'esercizio saranno devoluti a costituire un fondo di riserva il cui ammontare sarà determinato dalle amministrazioni interessate. Gli ulteriori avanzi eccedenti il fondo stesso potranno esser devoluti alla esecuzione di altre opere di ampliamento, a diminuzione di tasse portuali o a sgravio delle quote di contributo per la manutenzione a carico degli Enti interessati.

Art. 21. I contratti stipulati dall'Ente portuale non potranno creare impegni oltre la durata dell'Ente stesso.

Art. 22. Le opere contemplate nel progetto di massima 15 agosto 1919, di cui all'art. 2, sono dichiarate di pubblica utilità. Per le relative espropriazioni, alle quali provvederà l'Ente portuale, gradualmente secondo il bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2989, sul risanamento della città di Napoli. Le opere con l'approvazione dei progetti esecutivi sono dichiarate urgenti ed indifferibili, a norme dell'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 23. Le controversie tra lo Stato e l'Ente, in dipendenza del presente decreto, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un Collegio di arbitri, nominati uno dall'Ente, uno dal Ministero competente per la materia controversa ed il terzo, al quale spetterà presiedere il Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e il lodo non sarà soggetto ad altro gravame che il ricorso in Cassazione.

In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà proposta ad altro Consiglio costituito come sopra.

Art. 24. Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, nonchè da qualunque altra imposta o tassa.

Fino all'anno 1933, incluso, non saranno assoggettati ad alcuna tassa, tranne la tassa fissa

di registro, gli atti occorrenti alla costituzione e al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri Enti pubblici e con privati in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere concesse o la gestione del patrimonio immobiliare.

L'Ente potrà delegare un suo funzionario fra quelli appartenenti all'Amministrazione dello Stato a stendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciare copia e ad autenticarne le firme, ed esso a tal uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato. I relativi diritti da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge saranno versati all'Ente.

Art. 25. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziati, a partire dall'esercizio finanziario 1920-1921, le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui all'art. 12 del presente decreto.

Gli stanziamenti di cui sopra saranno prelevati, fino alla concorrenza delle somme disponibili, dopo dedotte quelle occorrenti per completamento di lavori in corso, dai fondi autorizzati per il porto di Messina dalla legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 26. Con decreto dei ministri competenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari governativi che fossero chiamati a prestare servizio presso l'Ente.

Art. 27. Oltre le disposizioni di cui al testo unico 19 agosto 1917, n. 1933, alle nuove opere ed impianti del porto, come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie che sorgessero nell'attuale zona industriale e nella zona falcata o a quelli che ivi si ampliassero e trasformassero saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica contenute nelle leggi 8 luglio 1904, n. 350, e 12 marzo 1911, n. 258.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette, cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 28. Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione delle opere pubbli-

che e per le concessioni, la polizia e l'uso del demanio marittimo.

Art. 29. Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1558, e 3 febbraio 1921, n. 182, riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla Regia marina » (N. 241).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1558 e 3 febbraio 1921, n. 182, riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1558 e 3 febbraio 1921, n. 182, riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla Regia marina.

ALLEGATI.

Regio Decreto 8 ottobre 1920, n. 1558.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1802, del 19 ottobre 1917, col quale fu istituita una Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra circa l'esecuzione di lavori appaltati dal Ministero della marina e circa le forniture comunque interessanti la marina stessa;

Ritenuto che sono cessate le ragioni che determinarono l'istituzione dell'anzidetta Commissione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra circa l'esecuzione di lavori appaltati dal Ministero della marina e circa le forniture comunque interessanti la marina stessa, continuerà a funzionare soltanto per l'esame delle controversie che, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano state aperte con regolare ricorso delle ditte interessate.

Art. 2.

I ricorsi delle ditte interessate nelle controversie, di cui all'articolo precedente, le quali siano state invitate dalla Commissione a documentare maggiormente le proprie richieste, decadranno e si avranno come non presentati qualora entro 60 giorni dell'andata in vigore del presente decreto, le ditte ricorrenti non abbiano acceduto all'invito loro rivolto.

La Commissione suddetta dovrà aver ultimato i suoi lavori non oltre il 1° febbraio 1921.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI, SECHI, MEDA.

V. — Il Guardasigilli:

FERA.

Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 182.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge n. 1558 in data 8 ottobre 1920, che sopprime la Commissione per l'esame delle controversie sorte, in dipendenza della guerra, circa l'esecuzione dei lavori appaltati dal Ministero della marina e circa le forniture interessanti comunque la marina stessa;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 1° febbraio 1921, stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge, n. 1558, in data 8 ottobre 1920, è prorogato al 31 maggio 1921.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI, SECHI, MEDA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina chiede che i disegni di legge posti ai nn. 8, 9 e 13 dell'ordine del giorno, che portano rispettivamente i nn. 249, 251 e 250 siano rinviati per la discussione ad altra seduta.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Convenzione con la compagnia " Eastern Telegraph Company " per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù** »
(N. 228-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Convenzione con la Compagnia " Eastern Telegraph Company " per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù** ».

Domando all'onorevole ministro se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DE VITO, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero, di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata, con effetto dal 22 febbraio 1921, l'annessa convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la Compagnia « Eastern Telegraph Cy » di Londra, per la riparazione e l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino Trieste-Corfù, sostituendosi al primo comma dell'articolo 21 della convenzione stessa il seguente:

« Durante il periodo coperto da questa concessione l'Amministrazione italiana s'impegna di non accordare ad altre persone o Società qualsiasi, qualunque concessione od autorizzazione per la posa di qualsiasi nuovo cavo sottomarino per collegare l'Italia con città costiere appartenenti alla Grecia o alla Turchia, le quali città siano già collegate con cavi o fili di proprietà della Compagnia, salvo il caso che il territorio comprendente la città o le città sud-

dette passasse sotto il protettorato italiano, od in una zona di influenza o di privilegio economico riconosciuto all'Italia ».

ALLEGATO.

CONVENZIONE CON LA COMPAGNIA « EASTERN TELEGRAPH COMPANY » PER L'ESERCIZIO DEL CAVO TELEGRAFICO SOTTOMARINO SOCIALE FRA TRIESTE E CORFÙ.

Il ministro delle poste e dei telegrafi del Regno d'Italia, S. E. l'avv. Rosario Pasqualino Vassallo, in nome del Governo italiano, e il signor Frederick Marx, quale rappresentante e procuratore legale della « The Eastern Telegraph Company, Limited », con domicilio presso la Banca italiana di sconto a Roma (salvo quanto è detto all'articolo 24 successivo) a forma dell'annesso atto di procura, allo scopo di regolare le condizioni per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù, sono addivenuti alla stipulazione della seguente Convenzione:

Art. 1.

Il Governo italiano riconosce alla « Eastern Telegraph Company » il diritto che essa aveva in base alla Convenzione fra l'Amministrazione telegrafica dello Stato Austriaco e l'« Eastern Telegraph Company » in data dell'8 luglio 1903, di esercitare e di mantenere il cavo telegrafico sottomarino di sua proprietà esistente fra Trieste e Corfù, e a questo scopo di tenere a Trieste un ufficio telegrafico privato collegato col cavo, e accorda alla Compagnia la concessione di continuare ad esercitare ed a mantenere il suddetto cavo e di esercitare il detto ufficio sino al 31 maggio 1930, alle condizioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

La Compagnia si obbliga di esercitare il cavo Trieste-Corfù sino alla data di cui all'articolo 1.

Essa perciò si impegna a fare ogni sforzo per riparare il cavo entro il termine di sei mesi dalla data della presente, salvo il caso di forza maggiore, e dopo a mantenerlo in buone condizioni di funzionamento e di procedere alla

sua riparazione, quando esso si interrompesse, oppure quando il suo stato di isolamento e di conducibilità fosse riconosciuto tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

La Compagnia dichiara di avere già ottenuto il permesso necessario dal Governo ellenico per esercitare il cavo a Corfù per tutta la durata della concessione.

Art. 3.

Non è permesso all'ufficio telegrafico della Compagnia a Trieste di trasmettere sul cavo Trieste-Corfù altri telegrammi all'infuori di quelli che gli saranno consegnati dall'Ufficio centrale telegrafico dell'Amministrazione italiana a Trieste. L'Ufficio della Compagnia sarà inoltre obbligato di consegnare tutti i telegrammi che riceverà per mezzo del cavo Trieste-Corfù all'Ufficio centrale dei telegrafi, sia per essere recapitati che per esser inoltrati. L'Ufficio telegrafico della Compagnia non è autorizzato ad accettare telegrammi dal pubblico nè a recapitarne.

Soltanto i telegrammi di servizio in franchigia che si riferiscono al servizio proprio dell'« Eastern Telegraph Company » potranno esser scambiati fra le stazioni del cavo della suddetta Compagnia, senza l'intervento dell'Ufficio centrale telegrafico.

Art. 4.

I ripari che la Compagnia vorrà mettere in opera al punto di approdo del cavo ed i meccanismi che crederà di adottare per proteggere il cavo medesimo, non dovranno essere d'incampo o pregiudizievoli alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa militare, o di quanto altro fosse reso indispensabile dai motivi suddetti.

Le spese per eseguire quanto precede saranno sostenute dalla Compagnia, a meno che essa non voglia riconoscere la condizione di indispensabilità, nel quale caso sarà applicato l'articolo 24.

Art. 5.

Salvo il caso di forza maggiore:

A) Se il cavo resterà interrotto per un periodo continuato di tre mesi o più di tre mesi

fino al massimo di un anno, la Compagnia dovrà pagare una multa di lire italiane 3750 in oro per i primi tre mesi d'interruzione del cavo e pro rata per ogni periodo al di là dei primi tre mesi;

B) Se il cavo non fosse riparato entro un anno dal giorno in cui ha avuto principio l'interruzione, la presente Convenzione s'intenderà sciolta e resterà decaduto il diritto alla Compagnia di esercitare il cavo sino all'anno 1930.

Art. 6.

La Compagnia si obbliga di mantenere in buono stato d'esercizio la linea telegrafica sotterranea collegante il punto d'approdo del cavo vicino a Miramare coll'Ufficio centrale dell'Amministrazione dei telegrafi a Trieste, a proprie spese. L'Amministrazione è disposta, allo scopo di facilitare per quanto possibile la manutenzione od il trasloco (nel caso fosse necessario) della suddetta linea sotterranea, a concedere, qualora la Compagnia lo desiderasse, l'assistenza del personale tecnico telegrafico e degli ispettori delle linee, ma la Compagnia dovrà rimborsare all'Amministrazione tutte le spese nelle quali la suddetta incorresse per dato e fatto di prestare tale assistenza.

In caso di guasti i delegati dell'Amministrazione italiana, a spese dell'Amministrazione stessa, avranno la facoltà di assistere alle esperienze che si faranno in Italia, per determinare le condizioni elettriche del cavo stesso. Tuttavia la Compagnia non avrà l'obbligo di ritardare la partenza dei suoi vapori per attendere l'arrivo dei delegati del Governo.

Art. 7.

L'Amministrazione non sarà in verun modo responsabile dei guasti o delle disorganizzazioni che potessero verificarsi tanto sul cavo che nella linea sotterranea.

Art. 8.

L'Amministrazione dà in affitto alla Compagnia i locali necessari allo stabilimento della sua stazione del cavo a Trieste, la quale dovrà essere nella vicinanza immediata dell'Ufficio centrale telegrafico dell'Amministrazione e do-

vrà esser mantenuta in comunicazione diretta con quest'ultimo.

D'altra parte la Compagnia è obbligata di pagare o di rimborsare in tempo dovuto all'Amministrazione l'importo effettivo della pigione dei locali della stazione del cavo, come sarà stipulato in un accordo speciale, e altresì le spese che occorressero per il loro adattamento e manutenzione, purchè tali spese non incombano al proprietario dell'immobile.

Art. 9.

La Compagnia si obbliga a che il proprio personale, necessario all'esercizio del cavo, sia sempre presente a Trieste in numero sufficiente.

I nomi dei suddetti impiegati, uno dei quali dovrà esser nominato al posto di Soprintendente della stazione del cavo, dovranno esser notificati di volta in volta all'Amministrazione a Trieste.

Art. 10.

Gli impiegati e gli inservienti della Compagnia, senza alcuna eccezione, dovranno aderire con cura alle istruzioni dell'Amministrazione, ed osservare i regolamenti stabiliti per la cooperazione stretta ed esatta dei servizi corrispondenti.

Art. 11.

La Compagnia dovrà provvedere ad installare alla stazione, a proprie spese, gli apparati e le batterie necessarie al funzionamento del cavo e tutti gli altri istrumenti occorrenti a mantenere il servizio e per sperimentare il cavo.

I meccanismi dovranno esser fabbricati in modo da permettere la trasmissione dei telegrammi in conformità delle disposizioni del Regolamento telegrafico internazionale e senza traduzione in un'altra lingua, od alterazione del contenuto o delle parole.

Art. 12.

Il Governo avrà il diritto di controllare per mezzo d'impiegati, specialmente designati all'uopo, l'esercizio della stazione del cavo stabilita a Trieste dalla Compagnia, e generalmente potrà esercitare la sorveglianza di Stato

sopra l'intero traffico sul cavo, in tutti quei modi che giudicherà più opportuni.

Art. 13.

In caso di guerra o di commozioni politiche il Governo avrà il diritto di sospendere qualsiasi corrispondenza trasmissibile a mezzo del cavo che non sia la propria, senza esser tenuto verso la Compagnia a verun indennizzo.

Art. 14.

La Compagnia dovrà fare uso per scrivere o stampare i telegrammi ricevuti a mezzo del cavo di propri moduli; una copia di ogni telegramma dovrà esser consegnata all'Ufficio centrale telegrafico dell'Amministrazione per il successivo inoltro o recapito.

Art. 15.

I riepiloghi ed i conti reciproci dei telegrammi saranno redatti e regolati come sarà convenuto mutualmente fra l'Amministrazione e la Compagnia.

Art. 16.

Tutti i telegrammi che transiteranno sul cavo saranno trattati dall'Amministrazione e dalla Compagnia in conformità delle stipulazioni della Convenzione internazionale telegrafica di Pietroburgo e dei Regolamenti e tariffe adottate nelle Conferenze telegrafiche internazionali, che hanno luogo a determinati periodi di tempo.

Le tariffe a profitto della Compagnia per il traffico da Trieste saranno le medesime di quelle del traffico da Otranto e dalla Sicilia e dovranno esser stabilite in tal modo da mantener la via dei cavi della Compagnia come la via normale per i paesi per i quali tale condizione è già in vigore.

Le Tariffe dell'Italia risultanti dagli allegati A e B del Regolamento telegrafico internazionale e qualsiasi modificazione che in futuro vi si facesse dall'Amministrazione italiana, avranno pieno vigore. La Compagnia conserva il diritto di aumentare le sue tasse, proporzionalmente all'aumento delle tasse italiane, alla

condizione però che resti osservata la disposizione del comma precedente.

Le stipulazioni dell'articolo 7 della Convenzione del 12 marzo 1910 fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la Compagnia circa la trasmissione in franchigia a mezzo dei cavi della Compagnia dei telegrammi di Stato fra le autorità italiane e i Reali consoli italiani a Malta, Corfù e Tunisi sono annullate dalle presenti e in loro vece la Compagnia esigerà tasse non superiori alla metà di quelle che la Compagnia medesima riscuoterà in quel momento dai privati per il percorso dei suoi cavi, previa deduzione delle quote dovute ad altre Amministrazioni, per ogni telegramma trasmesso per conto del Governo italiano sopra qualsiasi cavo di proprietà della Compagnia.

La stipulazione dell'articolo 7 della suddetta Convenzione del 12 marzo 1910 circa la contribuzione per parte della Compagnia alle spese dell'Ufficio internazionale telegrafico di Berna, è modificata dalle presenti in quanto che la Compagnia dovrà pagare un quarto di tali spese che siano poste a carico dell'Amministrazione italiana, invece di un quinto.

Art. 17.

Le stipulazioni dell'articolo 8 della suddetta Convenzione del 12 marzo 1910 in riguardo ai cavi Perim-Assab-Massaua e circa la trasmissione in franchigia dei telegrammi di servizio postale scambiati fra l'Italia e l'Eritrea, sono annullate dalle presenti ed in loro vece la Compagnia si obbliga di ridurre del 50 per cento le sue tasse per la trasmissione fra l'Italia e l'Egitto dei telegrammi ordinari, di Stato, di stampa e di servizio postale scambiati fra l'Italia, da un lato, e l'Eritrea, l'Abissinia e la Somalia italiana, dall'altro.

Art. 18.

I telegrammi scambiati fra il personale della Compagnia a bordo della nave impiegata per le riparazioni del cavo ed il personale incaricato della guardia degli approdi durante i lavori, oppure fra detto personale ed il Ministero delle poste e dei telegrafi od il rappresentante della Compagnia a Roma, saranno

considerati come telegrammi di servizio d'urgenza in franchigia, quando essi si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso.

Sono considerati egualmente di servizio in franchigia, i telegrammi scambiati per affari d'ufficio fra il rappresentante della Compagnia a Roma e le Sedi generali e divisionali della Compagnia a Londra, ad Atene, ed a Malta, e gli uffici sociali di Corfù, di Zante e di Trieste, quando i telegrammi stessi siano inoltrati sui cavi della Compagnia.

Art. 19.

I materiali e gli istrumenti occorrenti alla immersione dei cavi sottomarini ed al servizio della Compagnia saranno esenti da qualsiasi dazio doganale.

I bastimenti della Compagnia saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari, della tassa d'ancoraggio e degli altri diritti marittimi, per le operazioni che eseguiranno nei mari italiani in adempimento degli obblighi contratti colla presente.

Art. 20.

Qualunque pagamento dovuto in virtù delle disposizioni della presente Convenzione sarà compreso nella contabilità dei telegrammi trasmessi pei cavi della Compagnia.

Art. 21.

Durante il periodo coperto da questa concessione l'Amministrazione italiana s'impegna di non accordare ad altre persone o Società qualsiasi, qualunque concessione od autorizzazione per la posa di qualsiasi nuovo cavo sottomarino per collegare l'Italia con città costiere appartenenti alla Grecia o alla Turchia, le quali città siano già collegate con cavi di proprietà della Compagnia, salvo il caso che il territorio comprendente la città o le città suddette passasse sotto il protettorato italiano.

L'Amministrazione italiana si riserva il diritto di utilizzare la radiotelegrafia, con le tariffe che crederà opportune, anche per lo scambio dei telegrammi con la Grecia, con la Turchia e con qualsiasi altro Stato o Paese estero.

Art. 22.

Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere il suo contratto ad un'altra Società di solvibilità conosciuta, l'Amministrazione si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.

Art. 23.

Un anno prima della scadenza della presente Convenzione l'Amministrazione e la Compagnia si metteranno d'accordo per la continuazione o per la cessazione di essa.

Art. 24.

Le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'applicazione della presente Convenzione saranno decise in forma ordinaria dal Tribunale di Roma, nella quale città eleggerà domicilio legale per tutti gli effetti civili della presente Convenzione un rappresentante e procuratore della Compagnia munito di pieni poteri.

Art. 25.

La presente Convenzione fatta nell'interesse dello Stato sarà esente da ogni tassa di registro e di bollo.

Essa non sarà valida se non quando sarà approvata dal Governo italiano nei modi e con le forme di legge.

Roma, li 22 febbraio 1921.

ROSARIO PASQUALINO VASSALLO
F. MARX.

ALLEGATO.

PROCURA

La *Eastern Telegraph Company Limited* la cui Sede legale è ad Electra House Finsbury Pavement nella Città di Londra (qui in seguito appellata « La Società ») col presente costituisce ed elegge FREDERICK MARX presso la Banca Italiana di Sconto in Roma, rappresentante e legale procuratore della Società allo speciale oggetto di firmare per conto della Società una Convenzione tra il Governo Italiano e la Società in rapporto al ristauero esercizio e continuità dalla Società dell'esistente Cavo telegrafico sottomarino di proprietà della Società tra Trieste e Corfù ed altre opere incidentali relative a detto cavo. E la Società con questo conferisce al prefato Procuratore pieno potere e facoltà di accudire a tutte le pratiche necessarie od opportune per la registrazione, convalidazione ed esaurimento della cennata Convenzione e questo presente Mandato di Procura e tutto ciò che il designato Procuratore legalmente eseguirà in virtù di queste presenti la Società per questo mezzo promette di ratificare e confermare.

In attestazione di quanto sopra la Società ha disposto che sia qui applicato il suo sigillo di Costituzione addì quattro di Febbraio mille novecento ventuno.

The Eastern Telegraph Company Limited whose Registered Office is at Electra House Finsbury Pavement in the City of London (hereinafter referred to as « the Company ») hereby constitute and appoint FREDERICK MARX care of the Banca Italiana di Sconto Rome to be the representative and legal Attorney of the Company for the special purpose of signing on behalf of the Company a Convention between the Italian Government and the Company with respect to the repair working and maintenance by the Company of the existing submarine telegraph cable belonging to the Company between Trieste and Corfù and other incidental matters connected with said cable. And the Company hereby confers on the said Attorney full power and authority to do all things requisite or expedient for registering validating and completing the said Convention and this present Power of Attorney and whatsoever the said Attorney shall lawfully do by virtue of these presents the Company hereby agrees to ratify and confirm.

In witness whereof the Company has hereunto caused its Corporate Seal to be affixed the fourth day of February One thousand nine hundred and twenty one.

(Luogo del sigillo).

Il Sigillo Sociale della *Eastern Telegraph Company Limited* fu qui applicato in presenza di

The Common Seal of the *Eastern Telegraph Company Limited* was hereunto affixed in the presence of

H. W. GRANT, *Director*.

H. ST. L. SMITH, *Assistant Secrétaire*.

Io sottoscritto JOHN DALTON VENN, Notaio Pubblico nella Città di Londra, legalmente ammesso per Reale Sanzione e giurato:

Certifico ed attesto col presente che in questo giorno il Sigillo della Società *The Eastern Telegraph Company Limited* fu apposto alla Procura in lingua italiana ed inglese che precede, in mia presenza ed a quella dei Signori HENRY WILLIAM GRANT C. B., e HARRY ST. LAWRENCE SMITH uno dei Direttori e l'Assistente Segretario della mentovata Società, i quali allo stesso tempo firmarono la detta Procura alla mia presenza.

Certifico inoltre che la parte della detta Procura scritta in lingua italiana è una vera e fedele traduzione della parte della medesima scritta lingua inglese.

In fede di che rilascio il presente munito della mia Firma e Sigillo Notarile, in Londra, addì quattro di Febbraio mille novecento ventuno.

(Luogo del bollo notarile). •

N. 167, Diritto Lire 1, fr. 20, Art. 71. Visto al Consolato di S. M. il Re d'Italia. Buono per la legalizzazione della firma del Signor John Dalton Venn, Notaio Pubblico giurato in questa Città.

Londra, 5 Febbraio mille novecento ventuno.

(Luogo del bollo del Consolato).

P. Il Regio Console Generale
F. RIGHETTI, *Vice Console.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione

di relazione e di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole, senatore, Badoglio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BADOGGIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 20 novembre 1919, n. 2240, e 17 gennaio 1920, n. 166, che stabiliscono la composizione delle Commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici; del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di « primo capitano »; dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1383, e 24 novembre 1919, n. 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Badoglio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1920, n. 1263 (che modifica il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, ed il Regio decreto 11 settembre 1919 n. 1736) contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 13 marzo 1921, n. 322, relativo al computo degli stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo ». (N. 233).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 13 marzo 1921, n. 322, relativo al computo degli stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo ».

Prego il senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 13 marzo 1921, n. 322, relativo al computo degli stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, che stabilisce nuovi stipendi e l'indennità professionale ai Corpi militari della Regia marina;

Visto il Regio decreto-legge n. 116 del 1° febbraio 1920, che modifica quello anzi accennato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 14 del Regio decreto-legge n. 2142, del 2 novembre 1919, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali richiamati dal congedo è fatto lo stesso trattamento di cui all'articolo 13, venendo, anche per essi, ai fini della determinazione degli stipendi, applicati i limiti di età stabiliti per gli ufficiali del servizio attivo permanente. Conseguentemente gli ufficiali dal

« congedo richiamati in servizio, che hanno superato il limite di età di cui nel precedente comma, percepiranno lo stipendio loro spettante secondo la tabella, senza alcuna limitazione ».

Art. 2.

Per gli ufficiali medici in servizio attivo permanente che hanno compiuto da soldato, anziché da ufficiale, il corso delle Scuole di applicazione di Sanità militare, il tempo intercorso dalla data di ammissione a detta Scuola a quello della nomina a sottotenente, sarà computato come servizio effettivo da ufficiale agli effetti dell'articolo 1 del Regio decreto-legge n. 2142 del 2 novembre 1919.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1919, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI, SECHI, MEDA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del Corpo musicale della Regia marina » (n. 244);

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno

1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del Corpo musicale della Regia marina ».

Prego il senatore segretario De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del Corpo musicale della Regia marina.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il direttore del Corpo musicale della Regia marina, a modificazione di quanto risulta dalla tabella B, annessa alla legge 29 giugno 1913, n. 797, è gerarchicamente parificato al grado di sottotenente.

Art. 2.

È aumentato un posto di ufficiale subalterno all'organico degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi. Esso viene assegnato alla categoria musicanti per il direttore del Corpo musicale della Regia marina.

Art. 3.

Nulla è variato a quanto è disposto per il direttore del Corpo musicale della Regia ma-

rina, dall'articolo 24 della legge 29 giugno 1913, n. 797, e dalla tabella C (Corpo Reale Equipaggi) annessa alla legge stessa.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — DEL BUONO.

V. — *Il Guardasigilli:*

FACTA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1920, n. 1321, che approva la tariffa degli assegni dovuti ai militari del Corpo Reale equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio, in sostituzione di quella approvata col decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380 » (N. 235).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1920, n. 1321, che approva la tariffa degli assegni dovuti ai militari del Corpo Reale equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio, in sostituzione di quella approvata col decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto, n. 1721, in data 21 novembre 1920, che approva la tariffa degli assegni dovuti ai militari del Corpo Reale Equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio in sostituzione di quella approvata col decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento degli assegni del Corpo Reale equipaggi approvato col Regio decreto 9 giugno 1907, n. 359;

Visto il Regio decreto 2 settembre 1912, numero 1008, che stabilisce gli assegni di viaggio e missione per il personale della Regia marina;

Visto il decreto luogotenenziale n. 380, in data 27 febbraio 1919, concernente gli assegni dovuti ai militari del Corpo Reale equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio;

Visti i Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 2159, e 8 aprile 1920, n. 410, portanti aumenti ai prezzi delle tariffe ferroviarie per il trasporto dei viaggiatori e per la spedizione di merci e bagagli;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tariffa annessa al presente decreto, che, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, forma parte integrante del decreto medesimo, sostituisce quella approvata col decreto luogotenenziale n. 380, in data 27 febbraio 1919, sugli assegni dovuti ai militari del Corpo Reale equipaggi in viaggio per motivi di servizio od in missione autorizzata.

Art. 2.

Alle disposizioni del sopra menzionato decreto luogotenenziale n. 380, in data 27 febbraio 1919, ed alle note che fanno seguito alla relativa tariffa è apportata la seguente variante ed aggiunta:

1° Quando nel testo delle disposizioni e note stesse si fa riferimento « alla indennità chilometrica prevista dalle colonne 6 e 7 della tariffa » vi s'intenda sostituito « il rimborso della spesa per trasporto bagaglio sulle ferrovie » nei limiti di peso indicati nelle corrispondenti colonne della tariffa annessa al presente decreto;

2° La norma contenuta nel 2° comma della lettera i) dell'articolo 2 del richiamato decreto luogotenenziale è estesa anche al rimborso della spesa per trasporto bagaglio come indicata al presente n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° ottobre 1920 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SECHI
MEDA.

V. — Il Guardasigilli:

FERA.

**Tariffa degli assegni dovuti ai militari dal Corpo Reale equipaggi in viaggio od in missione
per motivi di servizio.**

| GRADI E CLASSI | Soprassoldo giornaliero <i>A</i> | | | Aumento nel bagaglio nei casi di missione <i>B</i> | Rimborso spesa per trasporto bagaglio sulle ferrovie nei seguenti limiti di peso | | Indennità km. sulle vie ordinarie dello Stato <i>D</i> | Bagaglio sulle ferrovie estere | | Rimborso del biglietto | | | Annotazioni | |
|---------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|--|--|---------------|--|---|------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------|--|
| | nello Stato | all'estero | a bordo di navi da commercio | | imbarco e sbarco | trasferimento | | Rimborso della spesa a piè di lista nei seguenti limiti di peso | | sulle ferrovie, tramvie e automobili nello Stato <i>E</i> | sulle ferrovie all'estero | sul mare compreso il vitto | | |
| | | | | | | | | missione | imbarco e sbarco | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Capo di 1ª e 2ª classe | L. 8.50 | L. 20 — | L. 1 — | B | Kg. 150 | Kg. 200 | L. 0.50 | Kg. 30 | Kg. 150 | cl. 2ª | cl. 2ª | cl. 2ª | | |
| 2º capo anziano e 2º capo | 5.50 | 20 — | 1 — | | Kg. 80 | 130 | | 30 | 80 | 3ª | 2ª | 2ª | | |
| Sotto capo . . . | 2.50 | 12 — | 0.50 | | — | 40 | | 90 | 30 | 40 | 3ª | 3ª | 3ª | |
| Comune | 2 — | 10 — | 0.50 | | — | 40 | | 90 | 30 | 40 | 3ª | 3ª | 3ª | |

Le lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, indicate nella presente tariffa, richiamano quelle corrispondenti delle note che fanno seguito alla tabella approvata col decreto luogotenenziale n. 380, del 27 febbraio 1919.

Roma, 21 novembre 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della marina

SECHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge del 28 maggio 1916, n. 770, col quale il personale di basso servizio del soppresso laboratorio chimico già esistente presso il Ministero dell'interno, passò nel ruolo organico del personale operaio dipendente dal Ministero della guerra » (N. 284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1916, n. 770, col quale il personale di basso servizio del soppresso laboratorio chimico, già esistente presso il Ministero dell'interno, passò nel ruolo organico del personale operaio dipendente dal Ministero della guerra ».

Prego il senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto luogotenenziale 28 maggio 1916, n. 770, col quale il personale di basso servizio del soppresso laboratorio chimico, già esistente presso il Ministero dell'interno, può passare nel ruolo organico del personale operaio dipendente dal Ministero della guerra.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Il personale di basso servizio del soppresso laboratorio chimico che ne faccia domanda, è ammesso nel personale operaio a matricola dipendente dal Ministero della guerra, a norma del regolamento 22 giugno 1911, n. 796, con deroga a quanto si riferisce ai limiti di età.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina:

a) di tre Commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto.

Senatori votanti 220

Maggioranza (un quarto dei votanti) 55

Ebbero voti:

Il senatore D'Andrea 126

» Spirito 111

» Rota 80

» Gallini. 60

Voti nulli o dispersi 7

Schede bianche 22

Eletti i senatori D'Andrea, Spirito e Rota.

b) di un Commissario per il Comitato tallasografico italiano:

Senatori votanti 215

Maggioranza 108

Ebbe voti:

Il senatore Cagni 138

Voti nulli o dispersi 10

Schede bianche 67

Eletto il senatore Cagni.

Il risultato della votazione per la nomina della Commissione di contabilità interna sarà proclamato nella seduta di lunedì prossimo.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Da Como, e Castiglioni, Berti.

A termine del regolamento del Senato queste risposte saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di una mozione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata presentata una mozione.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

I sottoscritti:

Considerando il risultato della Commissione tecnica sullo stato della *Leonardo da Vinci* pienamente favorevole alla sua riparazione;

Considerate le decisioni del Congresso di Washington nei riguardi dell'assegnazione di tonnellaggio di navi corazzate in 175.000 tonnellate, mentre l'Italia ora ne possiede solamente 110.000 e per un decennio almeno non sarà prevedibilmente possibile aumentare questo suo tonnellaggio;

Visto che il ritardo della riparazione importa un maggiore deperimento del materiale e renderà sempre più costosa la riparazione della nave;

Invitano il Governo a voler attuare il parere della Commissione tecnica riparando al più presto la *Leonardo da Vinci*.

Millo, Gualterio, Grandi, Brandolin, Vitelli, Di Frasso, Giunti, Wollemborg, Triangi, Fano, Valvassori Peroni, Apolloni, Battaglieri, Badoglio, Figoli, Mazzoni, De Cupis, Campello, Cefalo, Lanciani, Bocconi, Rattone, Zupelli, Romanin Jacur, Arlotta, Brusati Roberto, Thaon di Revel, Bonazzi, Gallina, Sormani, Spirito, Pecori Giraldi, Petitti di Roreto, Amero d'Aste, Cusani Visconti, Borsarelli, Ferrero di Cambiano, Dallolio Alfredo, Giardino, Pavia, Presbitero, Biscaretti, Rossi Giovanni, Bergamini, Barbieri, Dallolio Alberto, Ferraris Dante, Paternò, Torrigiani Luigi, Cagni, Leonardini Cattolica, Mengarini, Ferraris Carlo, Mortara, Brusati Ugo, Diena, Pincherle, De Amicis Mansueto, Zippel, Filomusi Guelfi, Di Brazzà, Giusti del Giardino, Agnelli, Pianigiani, D'Ovidio Francesco, Piccoli, Torraca, Passerini Angelo, Fratellini, Gioppi, Greppi, Melodia, Frascara, Beltrami, Berio D'Argentina, Cencelli, Valli, Del Bono, Pigorini, Torrigiani Filippo, Grosoli, Santucci.

PRESIDENTE, Questa mozione, essendo strettamente connessa con l'interpellanza già presentata dal senatore Tommasi sullo stesso argomento e il cui svolgimento è stato fissato per la seduta del giorno ventotto, se non si fanno osservazioni potrà essere svolta nella stessa tornata.

Accetta l'onorevole ministro?

DE VITO, *ministro della marina*. Per parte mia accetto volentieri.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina accetta; dunque rimane così stabilito.

Avverto che lunedì alle ore 15 avrà luogo una riunione degli Uffici per l'esame di parecchi disegni di legge.

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di finanze.

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri (N. 254);

Conversione in legge dei Regi decreti 11 marzo 1920, n. 308, e 20 gennaio 1921, numero 85, circa l'autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica (N. 239);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina (N. 243);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra e ratifica del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1625, che protrae di altri sei mesi la durata in vigore del Regio decreto avanti citato (N. 265);

Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2609, che istituisce l'ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina (N. 179);

Conversione in legge dei Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1558 e 3 febbraio 1921, n. 182, riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla Regia marina (N. 241);

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph Company » per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù (N. 228);

Conversione in legge del Regio decreto in data 15 marzo 1921, n. 322, relativo al computo degli stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo (N. 233);

Conversione in legge di decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del Corpo musicale della Regia marina (N. 244);

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1910, n. 1321, che approva la tariffa degli assegni dovuti ai militari del Corpo Reale equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio, in sostituzione di quella approvata col decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380 (N. 235);

Conversione in legge del decreto-legge del 28 maggio 1916, n. 770, col quale il personale di basso servizio del soppresso Laboratorio chimico, già esistente presso il Ministero dell'interno, passò nel ruolo organico del personale operaio dipendente dal Ministero della guerra (N. 284).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre, n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1º agosto 1918, n. 1096, relativo al trattamento economico, durante le licenze ordinarie, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti (N. 288);

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 584, per modificazioni all'ordinamento del Regio esercito (formazione di un nuovo reggimento di cavalleria (N. 290);

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per l'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) e del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1039, che modifica l'art. 1 del Regio decreto 29 maggio 1920, numero 682, concernente i prezzi massimi dei grani teneri, semiduri e duri del raccolto 1920 (N. 230);

Maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (N. 272);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra da impiegarsi per l'agricoltura (N. 285);

Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti d'età per talune categorie di ufficiali in congedo ed altri provvedimenti di richiamo in servizio (N. 286).

IV. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-Documenti).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2212, che abroga i decreti luogotenenziali 7 febbraio, 3 settembre e 9 novembre 1916, rispettivamente nn. 123, 1108 e 1646, relativi alla distribuzione dei dividendi delle Società commerciali, stabilendo norme per la devoluzione e denuncia della riserva speciale e le penalità pei contravventori (N. 215);

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1623, relativo ai concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni, che conservano la diretta Amministrazione delle proprie scuole elementari (N. 225);

Conversione in legge del Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 595, che concede una indennità di lire 200 agli ufficiali nella riserva navale richiamati in servizio di autorità (N. 238);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º ottobre 1917, n. 1678, che aumenta di venti posti di sottotenente il ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi (Numero 245);

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1471, recante provvedimenti per l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi (N. 314);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1921, relativo all'indennità dovuta agli ufficiali della Regia marina in servizio ausiliario (N. 315);

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1917, n. 746, concernente l'organico dei depositi cavalli stalloni: sostituzione di un posto da direttore di seconda classe (maggiore) ad uno da direttore di terza classe (capitano) (N. 289);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardanti il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei Carabinieri Reali (N. 292);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, riguardante l'Associazione Italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Obblighi disciplinari. Riconoscimenti di gradi e aggiunta di cariche al personale dell'Associazione (N. 296);

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 468, che concede una proroga della moratoria accordata con decreto luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, per le obbligazioni contratte prima del 1° novembre 1917, nelle provincie Venete invase o sgombrate per ragioni militari (N. 256);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 871, col quale sono prorogati i termini stabiliti dalla legge 14 luglio 1912, n. 854, per classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali (N. 299);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2001, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale (n. 300);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 326, che autorizza una maggiore assegnazione annua di lire 30,000 per funzionamento della stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema (N. 305);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2505, che sopprime la Regia scuola pratica di agricoltura di Grumello al Monte (Bergamo) ed approva la convenzione con l'ente Scuole Industriali di Bergamo per la fondazione e il funzionamento di una scuola agraria (N. 339);

Autorizzazione della spesa di lire 7 milioni per la costruzione di ponti lungo la strada interprovinciale litoranea adriatica nei territori delle provincie di Teramo e Chieti (Numero 328);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (N. 249);

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima (N. 250);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima (N. 251).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

BERTI. — Al ministro della giustizia ed affari di culto onde apprenderne il pensiero ed i propositi circa la legge professionale Forense e la istituzione della Cassa pensioni.

RISPOSTA. — Questo Ministero è pienamente compreso della necessità di provvedere alla riforma dell'ordinamento della professione forense in conformità alle vive aspirazioni delle Curie del Regno; ed è suo proposito di curare che sia sollecitamente esaminato e discusso dal Parlamento il disegno di legge che sulla materia fu presentato alla Camera dei deputati dal Guardasigilli onorevole Fera nell'attuale legislatura ed al quale sono stati successivamente proposti emendamenti dal Guardasigilli onorevole Rodinò.

Quanto alla istituzione della Cassa pensioni per gli avvocati, l'argomento fu sottoposto dal precedente Guardasigilli allo studio di una speciale Commissione di tecnici, che ha recentemente rassegnato il risultato dei suoi lavori; e questo Ministero si riserva di esaminare e risolvere al più presto il delicato problema in modo da poter presentare al Parlamento proposte atte a provvedere alla assistenza degli appartenenti alla classe forense divenuti invalidi all'esercizio della professione.

Il Guardasigilli

ROSSI LUIGI.

DA COMO, CASTIGLIONI. — Al ministro della giustizia se non creda urgente - in attesa di più ampie riforme - di elevare subito intanto la competenza pretoriale, in correlazione ai mutati valori, eliminando i molteplici danni ed inconvenienti che derivano dall'attuale sistema.

RISPOSTA. — La elevazione della competenza pretoria in materia civile e commerciale rientra fra i propositi del Governo, il quale ben intende come codesta estensione, giustificata dal rinvilio della moneta, possa contribuire, insieme con altri provvedimenti ad attenuare il grave disagio nel quale versa, per diverse cause concorrenti, l'amministrazione della giustizia.

Il Governo sta studiando l'argomento, tenendo presenti i molteplici aspetti della questione in modo da darvi quella soluzione che meglio contemperi le varie esigenze che possono tro-

varsi fra loro in contrasto: e si riserva di sottoporre fra breve le sue proposte al giudizio sovrano del Parlamento.

Il Guardasigilli

LUIGI ROSSI.

Licenziato per la stampa il 10 aprile 1922 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.